



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 aprile 2011 (13.05)
(OR. en)**

8857/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0250(COD)**

EF	47
ECOFIN	189
CODEC	619

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio
alle: delegazioni

n. prop. Com: 13917/10 CODEC 117 ECOFIN 543 EF 879

oggetto : Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alle operazioni sui derivati (...), le controparti centrali e i
repertori di dati sulle negoziazioni
- Compromesso della presidenza

Si allega per le delegazioni una proposta di compromesso della presidenza da discutere nella riunione del gruppo "Servizi finanziari" del 13-14 aprile.

Le aggiunte rispetto al testo della Commissione sono sottolineate, e quelle rispetto al documento del Consiglio precedente (7873/11) sono indicate in **grassetto sottolineato**.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle operazioni sui derivati (...), le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La relazione commissionata dalla Commissione e pubblicata il 25 febbraio 2009, redatta da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière, ha concluso che il quadro di vigilanza deve essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità, e ha raccomandato inoltre riforme profonde della struttura della vigilanza del settore finanziario in Europa, compresa la creazione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre autorità europee di vigilanza, una per il settore degli strumenti finanziari, una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e infine una per il settore bancario, nonché la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) La comunicazione della Commissione del 4 marzo 2009, dal titolo "Guidare la ripresa in Europa"², ha proposto di rafforzare il quadro normativo dell'Unione in materia di servizi finanziari. Nella comunicazione del 3 luglio 2009³ la Commissione ha valutato il ruolo svolto dai derivati nella crisi finanziaria, e nella comunicazione del 20 ottobre 2009⁴ ha illustrato le misure che intende adottare per ridurre i rischi associati ai derivati.
- (3) Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato tre proposte di regolamento che hanno istituito il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e hanno creato tre autorità di vigilanza europee con il compito di contribuire all'applicazione uniforme della normativa dell'Unione e all'adozione di norme e di pratiche comuni di alta qualità in materia di regolamentazione e di vigilanza. Si tratta dell'Autorità bancaria europea (EBA) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010, dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010.
- (4) I prodotti derivati negoziati fuori borsa (over-the-counter – OTC) mancano di trasparenza, dato che si tratta di contratti negoziati privatamente e le relative informazioni sono di norma accessibili soltanto alle parti contraenti. Questi contratti creano una complessa rete di interdipendenze che può rendere difficile determinare la natura e il livello dei rischi incorsi. La crisi finanziaria ha dimostrato che queste caratteristiche aumentano l'incertezza nei periodi di tensione sui mercati creando pertanto rischi per la stabilità finanziaria. Il presente regolamento fissa le condizioni per ridurre tali rischi e migliorare la trasparenza dei contratti derivati.

² "Guidare la ripresa in Europa" COM(2009) 114.

³ "Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi" – COM(2009) 332.

⁴ "Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi: azioni strategiche future" – COM(2009) 563.

- (5) In occasione del vertice di Pittsburgh del 26 settembre 2009 i leader del G20 hanno deciso che entro la fine del 2012 tutti i contratti derivati OTC standardizzati dovranno essere compensati mediante controparte centrale e che i contratti derivati OTC dovranno essere segnalati a repertori di dati sulle negoziazioni. Nel giugno 2010 i leader del G20 riuniti a Toronto hanno riaffermato il loro impegno e si sono inoltre impegnati ad accelerare l'applicazione di misure forti per accrescere la trasparenza e la vigilanza regolamentare dei prodotti derivati negoziati fuori borsa in maniera uniforme a livello internazionale e non discriminatoria. La Commissione si impegnerà a fare in modo che questi impegni vengano rispettati in maniera analoga dai nostri partner internazionali.
- (6) Nelle conclusioni del 2 dicembre 2009 il Consiglio ha concordato con la necessità di rafforzare in misura sostanziale la riduzione del rischio di controparte e con l'importanza del rafforzamento della trasparenza, dell'efficienza e dell'integrità delle operazioni su derivati. Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 giugno 2010 dal titolo "Mercati dei derivati: azioni strategiche future", si è espresso a favore dell'introduzione dell'obbligo di compensazione e di segnalazione delle operazioni su derivati OTC.
- (7) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) opera nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvaguardando la stabilità dei mercati finanziari in situazioni di emergenza, assicurando l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione da parte delle autorità nazionali di vigilanza e risolvendone eventuali disaccordi. L'Autorità è anche incaricata di elaborare **progetti di** norme tecniche di regolamentazione **e di esecuzione** e ha un ruolo centrale nell'autorizzazione e nel controllo delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

7bis) Uno dei compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) è la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. I membri del SEBC attuano la vigilanza assicurando sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili, controparti centrali comprese. I membri del SEBC sono quindi strettamente coinvolti nell'autorizzazione e il riesame continuo delle controparti centrali, nel riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi, e nell'approvazione delle modalità di interoperabilità. Sono inoltre strettamente coinvolti anche per quanto riguarda l'elaborazione delle norme tecniche regolamentari, gli orientamenti e le raccomandazioni. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le competenze della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi. L'accesso della BCE e delle banche centrali nazionali alle informazioni è fondamentale nell'esecuzione dei loro compiti di garantire efficienza e affidabilità dei sistemi di compensazione e di pagamento oltre che nelle funzioni di istituto centrale di emissione.

(8) Sono necessarie norme uniformi per i contratti derivati di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4) a 10), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio⁵, che sono negoziati fuori borsa.

⁵ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

- (9) Gli incentivi per promuovere il ricorso alle controparti centrali sono risultati insufficienti per assicurare l'effettiva compensazione dei derivati OTC standardizzati. Pertanto è necessario imporre un obbligo di compensazione mediante controparte centrale per i derivati che possono essere compensati.
- (10) È possibile che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali divergenti che potrebbero ostacolare il regolare funzionamento del mercato interno a scapito dei partecipanti al mercato e della stabilità finanziaria. Un'applicazione uniforme nell'Unione dell'obbligo di compensazione è necessaria anche per assicurare un livello elevato di protezione degli investitori e per creare pari condizioni di concorrenza tra i partecipanti al mercato.
- (11) soppresso
- (12) Il presente regolamento definisce i criteri per decidere se assoggettare all'obbligo di compensazione le diverse categorie di derivati. Sulla base dei progetti di norme tecniche di attuazione elaborate dall'ESMA, la Commissione dovrà decidere se una categoria debba essere assoggettata all'obbligo di compensazione e con quale decorrenza tale obbligo abbia effetto [compresa, nel caso, la gradualità di attuazione dell'obbligo di compensazione che potrebbe essere in termini di tipi di partecipanti al mercato che devono osservarlo.]**
- 12bis) L'ESMA , laddove abbia accertato che un prodotto derivato (...) è standardizzato e adatto alla compensazione ma che non vi sono controparti centrali disposte a compensarlo, dovrà individuarne il motivo. Se in seguito l'ESMA stabilisce che la giustificazione per la mancanza di compensazione è insufficiente, ne informa la Commissione.

12ter) Nel decidere di **assoggettare le categorie** di derivati all'obbligo di compensazione occorre tenere debito conto delle specificità delle rispettive categorie. Il rischio preponderante nelle operazioni di talune categorie di derivati può essere legato al mancato regolamento, che è affrontato attraverso disposizioni separate sulle infrastrutture e può distinguere determinate categorie **di derivati** (ad es. tassi di cambio) da altre. **La compensazione mediante controparte centrale affronta specificamente il rischio di contropartita e può non essere la soluzione ideale per il rischio di regolamento.**

12 quater) Per assicurare un'applicazione uniforme e coerente del regolamento e condizioni di parità tra gli operatori del mercato, quando una categoria di derivati è dichiarata assoggettata all'obbligo di compensazione, tale obbligo dovrà applicarsi a tutti i contratti (...) relativi a tale categoria di derivati stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

- (13) La compensazione di un contratto derivato (...) richiede l'accordo delle due parti del contratto. Occorre, pertanto, che le esenzioni dall'obbligo siano concepite in maniera restrittiva, perché esse ridurrebbero l'efficacia dell'obbligo, nonché i vantaggi della compensazione mediante controparte centrale e potrebbero dare luogo ad arbitraggio regolamentare tra gruppi di partecipanti al mercato.
- (14) I derivati giudicati non idonei per la compensazione mediante controparte centrale comportano sempre un rischio di controparte e pertanto occorre definire norme per la gestione di tale rischio.

(15) È opportuno che le norme in materia di compensazione dei derivati, di segnalazione dei derivati e le tecniche di riduzione dei rischi per i contratti derivati non compensati mediante controparte centrale si applichino alle controparti finanziarie, ossia alle imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE, agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio (rifusione)⁶, alle imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 73/239/CEE⁷, alle imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita⁸, alle imprese di riassicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2005/68/CE, agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)⁹, agli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali¹⁰ e ai fondi di investimento alternativi **stabiliti nell'UE]** gestiti da gestori di **fondi di investimento alternativi autorizzati o registrati ai sensi** della direttiva 2011/... /UE.

⁶ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

⁷ Direttiva che sarà abrogata dalla direttiva 2009/138/CE ("Solvibilità II") con effetto dal 1° novembre 2012.

⁸ GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva che sarà abrogata dalla direttiva 2009/138/CE ("Solvency II") con effetto dal 1° novembre 2012.

⁹ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

¹⁰ GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

- (16) Se necessario, occorre che le norme applicabili alle controparti finanziarie si applichino anche alle controparti non finanziarie. Si riconosce che le controparti non finanziarie utilizzano i contratti **derivati** per coprirsi contro i rischi commerciali direttamente legati alle loro attività commerciali. Di conseguenza, per determinare se una controparte non finanziaria debba essere assoggettata all'obbligo di compensazione, occorre tenere conto dello scopo per il quale utilizza i derivati (...) e dell'entità delle esposizioni detenute in tali strumenti. Quando fissa la soglia ai fini dell'obbligo di compensazione, l'ESMA consulta tutte le autorità pertinenti, ad esempio le autorità di regolamentazione competenti per i mercati delle merci, affinché siano prese pienamente in considerazione le particolarità di questi settori. Inoltre, entro il 31 dicembre 2014 la Commissione valuterà l'importanza sistemica delle operazioni di imprese non finanziarie sui derivati (...) in diversi settori, compreso quello dell'energia.
- (17) (...)
- (18) È opportuno che le banche centrali e altri organismi nazionali che esercitano funzioni analoghe, altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e le banche multilaterali di sviluppo di cui all'allegato VI, parte 1, sezione 4.2, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio¹¹, la banca dei regolamenti internazionali, **gli enti del settore pubblico definiti all'articolo 4, punto 18, della direttiva 2006/48/CE, detenuti dalle amministrazioni centrali che beneficiano di una garanzia esplicita da parte di queste ultime, il fondo europeo di stabilità finanziaria o il MES** siano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, per evitare di limitarne la capacità di svolgere i loro compiti di interesse comune.

¹¹ GU L 177 del 30.06.06, pag. 1.

18bis) Il Consiglio per la stabilità finanziaria ritiene che le controparti centrali siano istituzioni di importanza sistemica. Non esiste una prassi comune a livello internazionale o in seno all'Unione europea per quanto riguarda le condizioni alle quali le controparti centrali possono accedere agli strumenti di liquidità delle banche centrali [o possono necessitare di una licenza come istituti di credito]. L'applicazione dell'obbligo di compensazione previsto dal presente regolamento può rafforzare l'importanza sistemica delle controparti centrali e l'esigenza di liquidità. La Commissione dovrà tenere conto dei risultati delle attività in atto tra le banche centrali per valutare, in cooperazione con i membri del SEBC, l'esigenza di eventuali misure per facilitare l'accesso delle controparti centrali agli strumenti di liquidità delle banche centrali in una o più valute e informare il Parlamento europeo e il Consiglio.

La Commissione propone misure per facilitare l'accesso delle banche centrali solo qualora tutelino il funzionamento del mercato unico dei servizi della compensazione e aderiscano ai principi di non discriminazione e di pari trattamento in termini di regolamentazione in tutta l'Unione.

- (19) Dato che non tutti i partecipanti al mercato soggetti all'obbligo di compensazione possono diventare membri compensatori della controparte centrale, occorre dar loro la possibilità di accedervi come clienti.
- (20) L'introduzione di un obbligo di compensazione, nonché la procedura mirante a stabilire quali controparti centrali possono essere utilizzate a tal fine possono comportare distorsioni della concorrenza indesiderate sul mercato dei derivati (...). Ad esempio, una controparte centrale potrebbe rifiutarsi di compensare operazioni eseguite in alcune sedi (...) **di esecuzione**, in quanto appartenente ad una sede di esecuzione concorrente. Per evitare tali pratiche discriminatorie, occorre che le controparti centrali accettino di compensare le operazioni eseguite in varie sedi **di esecuzione**, purché queste ultime soddisfino i requisiti tecnici e operativi definiti dalle controparti centrali. Le sedi di esecuzione dovranno inoltre accettare di offrire alle controparti centrali flussi di dati sulle negoziazioni in modo trasparente e non discriminatorio (...). Di norma, è opportuno che la Commissione continui a monitorare da vicino l'evoluzione del mercato dei derivati (...) [OTC] e intervenga, se necessario, per impedire tali distorsioni della concorrenza sul mercato interno.

- (21) Sono necessari dati affidabili per definire le categorie di derivati (...) da assoggettare all'obbligo di compensazione, le soglie e le controparti non finanziarie di importanza sistemica. Pertanto, a fini regolamentari, occorre introdurre a livello dell'Unione un obbligo uniforme di comunicazione dei dati riguardanti i derivati.
- (22) È importante che i partecipanti al mercato comunichino ai repertori di dati sulle negoziazioni i dettagli relativi ai contratti derivati da essi conclusi per far sì che le informazioni riguardanti i rischi inerenti ai mercati dei derivati siano centralizzate. I repertori di dati sulle negoziazioni dovranno rendere accessibile alla BERS, all'ESMA, alle autorità competenti dell'Unione, ai membri del SEBC interessati e alle autorità competenti dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale con l'Unione le informazioni necessarie all'esercizio dei propri compiti.
- (23) Per disporre di un quadro completo del mercato, è opportuno che tutti i contratti derivati, siano essi compensati o no, siano segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni.
- (24) Le controparti e le controparti centrali che concludono, modificano o pongono fine ad un contratto derivato dovranno garantire che le informazioni relative al contratto stesso siano comunicate ad un repertorio di dati sulle negoziazioni. Possono delegare la comunicazione del contratto ad un'altra entità. Occorre che le entità, o i loro dipendenti, che comunicano tutte le informazioni relative ad un contratto **derivato** ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto di una controparte, conformemente al presente regolamento, non violino eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni.
- (25) Occorre che gli obblighi di compensazione e di segnalazione siano accompagnati da sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. È opportuno che gli Stati membri applichino dette sanzioni in maniera da non ridurne l'efficacia.

- (26) Occorre che l'autorizzazione di una controparte centrale sia subordinata alla detenzione di un capitale minimo iniziale. È opportuno che il capitale, l'utile non distribuito e le riserve della controparte centrale siano in qualsiasi momento proporzionati al rischio che deriva dalle attività della controparte centrale, in modo da assicurare che essa sia adeguatamente capitalizzata per potere far fronte a rischi di credito, controparte, mercato, liquidità, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti da risorse finanziarie specifiche e possa, se necessario, procedere ad una ristrutturazione o ad una liquidazione ordinata delle sue attività.
- (27) Dato che il presente regolamento introduce, a fini regolamentari, l'obbligo legale di compensazione mediante specifiche controparti centrali, è essenziale assicurare che dette controparti centrali siano sicure e solide e rispettino in ogni momento i rigorosi requisiti organizzativi, di condotta negli affari e prudenziali fissati dal presente regolamento. Per assicurare un'applicazione uniforme, occorre che i requisiti si applichino alla compensazione di tutti gli strumenti finanziari trattati dalle controparti centrali.
- (28) Pertanto, è necessario, a fini di armonizzazione e di regolamentazione, fare in modo che le controparti ricorrano soltanto a controparti centrali che rispettino i requisiti fissati dal presente regolamento.
- (29) La definizione di norme di applicazione diretta in materia di autorizzazione e di vigilanza delle controparti centrali è un corollario essenziale dell'obbligo di compensazione dei derivati (...). È opportuno che le autorità nazionali competenti conservino la responsabilità per tutti gli aspetti relativi all'autorizzazione e alla vigilanza delle controparti centrali, ivi compresa la verifica del rispetto da parte della controparte centrale richiedente del presente regolamento e della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli¹², dato che le autorità competenti nazionali si trovano nella posizione migliore per valutare il funzionamento giornaliero della controparte centrale, per effettuare verifiche regolari e adottare, se necessario, misure idonee.

¹² GUL 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

- (30) In caso di rischio di insolvenza di una controparte centrale, lo Stato membro di stabilimento può dover assumere gran parte della responsabilità di bilancio che ne deriva. Di conseguenza occorre che le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali siano esercitate dall'autorità competente di detto Stato membro. Tuttavia, dato che i membri compensatori di una controparte centrale possono risiedere in vari Stati membri e che essi saranno le prime vittime dell'inadempimento della controparte centrale, è imperativo che tutte le autorità competenti interessate partecipino alla procedura di autorizzazione e di vigilanza e che vengano creati adeguati meccanismi di cooperazione, tra l'altro mediante collegi. Questo eviterà l'adozione di misure o di prassi nazionali divergenti e la creazione di ostacoli al mercato interno. Occorre che l'ESMA partecipi a ogni collegio per assicurare l'applicazione corretta e uniforme del presente regolamento.
- (31) È necessario rafforzare le disposizioni in materia di scambio di informazioni e di obblighi di assistenza reciproca e di cooperazione tra autorità competenti. Considerato l'intensificarsi dell'attività transfrontaliera, è opportuno che le autorità competenti si trasmettano reciprocamente le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni, in modo da assicurare l'applicazione effettiva del presente regolamento, anche quando una violazione o una presunta violazione interessino le autorità di due o più Stati membri. Occorre che lo scambio di informazioni avvenga nel rispetto rigoroso del segreto professionale. A causa dell'ampio impatto dei contratti derivati (...), è essenziale che altre autorità interessate, quali autorità fiscali o le autorità di regolamentazione dell'energia, abbiano accesso alle informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

- (32) Tenuto conto del carattere mondiale dei mercati finanziari, occorre che all'ESMA sia affidata la competenza diretta per il riconoscimento delle controparti centrali stabilite in paesi terzi, in modo da permettere loro di proporre servizi di compensazione nell'Unione, purché la Commissione abbia riconosciuto l'equivalenza del quadro legislativo e di vigilanza del paese terzo rispetto a quello dell'Unione, e che siano soddisfatte talune altre condizioni. Al riguardo, gli accordi con i principali partner internazionali dell'Unione saranno particolarmente importanti per assicurare pari condizioni di concorrenza a livello mondiale e garantire la stabilità finanziaria. Inoltre, il 16 settembre 2010 il Consiglio europeo ha convenuto della necessità che l'Europa promuova i suoi interessi e i suoi valori in maniera più assertiva e in uno spirito di reciprocità e mutuo vantaggio nel contesto delle relazioni esterne dell'Unione e intraprenda iniziative anche per assicurare un maggiore accesso al mercato per le imprese europee e approfondire la cooperazione normativa con i principali partner commerciali. La Commissione si impegnerà a fare in modo che questi impegni vengano rispettati in maniera analoga dai nostri partner internazionali.
- (33) È opportuno che le controparti centrali dispongano di solidi dispositivi di governo societario, di un'alta dirigenza che soddisfi i requisiti di onorabilità e di membri indipendenti del consiglio, a prescindere dall'assetto proprietario. Tuttavia, la capacità o la volontà delle controparti centrali di effettuare la compensazione di determinati prodotti può essere influenzata dalla diversità dei dispositivi di governo societario e assetti proprietari di cui sono dotate. È pertanto opportuno che i membri indipendenti del consiglio e il comitato dei rischi che le controparti centrali dovranno istituire si occupino dei potenziali conflitti di interessi che potrebbero emergere nell'ambito della controparte centrale. Occorre che i membri compensatori e i clienti siano adeguatamente rappresentati, date le conseguenze che possono avere per loro le decisioni adottate dalle controparti centrali.
- (34) Le controparti centrali possono esternalizzare funzioni (...), ma soltanto se le funzioni esternalizzate non incidono sul loro regolare funzionamento né sulla loro capacità di gestione dei rischi.
- (35) È opportuno che i requisiti di partecipazione a carico di una controparte centrale siano trasparenti, proporzionati e non discriminatori e consentano l'accesso a distanza, sempre che ciò non esponga la controparte centrale a rischi aggiuntivi.

- (36) Occorre che ai clienti dei membri compensatori che compensano i loro derivati (...) mediante controparte centrale sia accordato un elevato livello di protezione. Attualmente il livello di protezione dipende dal livello di segregazione scelto dal cliente. È opportuno che gli intermediari segreghino le loro attività da quelle dei loro clienti. Per questo motivo, occorre che le controparti centrali conservino una documentazione aggiornata e di facile individuazione.
- (37) È opportuno che le controparti centrali siano dotate di un solido quadro per la gestione dei rischi di credito, di liquidità, operativo e di altro genere, ivi compresi i rischi in cui incorrono o che fanno incorrere ad altre entità a causa dell'interdipendenza. Occorre che le controparti centrali siano dotate di procedure e di meccanismi adeguati per far fronte all'inadempimento di un membro compensatore. Per ridurre al minimo il rischio di contagio dell'inadempimento, occorre che le controparti centrali applichino condizioni di partecipazione rigorose, raccolgano adeguati margini iniziali e dispongano di un fondo di garanzia in caso di inadempimento e di altre risorse finanziarie per la copertura di potenziali perdite.
- 37bis) Nel definire un solido quadro per la gestione dei rischi, le controparti centrali dovranno tener conto del rischio potenziale e dell'impatto economico sui membri compensatori e sui rispettivi clienti. Benché lo sviluppo di una gestione dei rischi altamente solida debba rimanere il principale obiettivo, le controparti centrali possono adattare le loro caratteristiche alle attività specifiche e ai profili di rischio dei clienti dei membri compensatori e, ove opportuno, possono includere tra le attività altamente liquide accettate a titolo di garanzia reale almeno i contanti e i titoli di Stato ai quali sono applicati adeguati scarti di garanzia.
- (38) Le chiamate margini e gli scarti di garanzia sulle garanzie reali possono avere effetti prociclici. È opportuno pertanto che le controparti centrali e le autorità competenti adottino misure per prevenire e controllare gli eventuali effetti prociclici delle pratiche di gestione dei rischi adottate dalle controparti centrali, in modo da preservarne la solidità e la sicurezza finanziaria.
- (39) La gestione delle esposizioni è un elemento essenziale della procedura di compensazione. Occorre garantire l'accesso a fonti idonee per la fissazione dei prezzi e il loro utilizzo, per permettere in generale la prestazione di servizi di compensazione. È opportuno che dette fonti per la fissazione dei prezzi includano tra l'altro le fonti legate a indici utilizzate come riferimento per derivati o altri strumenti finanziari.

(40) I margini sono la prima linea di difesa di una controparte centrale. Per quanto le controparti centrali debbano investire i margini ricevuti in modo sicuro e prudente, occorre tuttavia che esse si impegnino in particolare affinché detti margini siano adeguatamente protetti per assicurare che vengano restituiti tempestivamente ai membri compensatori non inadempienti o, in caso di inadempimento della controparte centrale che li ha raccolti, ad una controparte centrale che ha con essa un rapporto di interoperabilità.

[40bis) L'accesso a fonti di liquidità adeguate è fondamentale per le controparti centrali. La liquidità potrebbe derivare dall'accesso alla liquidità di una banca centrale o di una banca commerciale degna di credito e affidabile, o da una combinazione di queste. L'accesso alla liquidità potrebbe derivare da un'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 6 della direttiva 2006/48/CE o da altre disposizioni adeguate.

(41) Il codice di condotta europeo in materia di compensazione e di regolamento del 7 novembre 2006¹³ ha istituito un quadro volontario per la creazione di legami tra le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. Tuttavia, il settore della post-negoziazione resta frammentato lungo linee nazionali, il che aumenta i costi delle operazioni transfrontaliere e ne impedisce l'armonizzazione. È pertanto necessario stabilire condizioni per la conclusione di accordi di interoperabilità tra controparti centrali, purché detti accordi non esponano le controparti centrali a rischi non gestiti correttamente.

(42) Data l'importanza degli accordi di interoperabilità in quanto strumenti per rafforzare l'integrazione del mercato della post-negoziazione nell'Unione occorre prevedere una regolamentazione in materia. Tuttavia, gli accordi di interoperabilità possono esporre le controparti centrali a rischi aggiuntivi. Data l'ulteriore complessità derivante dagli accordi di interoperabilità tra controparti centrali che effettuano la compensazione di contratti derivati (...), in questa fase occorre restringere il campo di applicazione di tali accordi ai titoli cash. Tuttavia, è opportuno che entro il 30 settembre **2014** l'ESMA presenti alla Commissione una relazione sull'opportunità di estendere l'ambito di applicazione ad altri strumenti finanziari.

¹³ http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf.

- (43) I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono a fini regolamentari dati che interessano le autorità di tutti gli Stati membri. Dato che la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni non ha implicazioni di bilancio e che molte autorità nazionali avranno bisogno di accedere ai dati detenuti dai repertori, è opportuno affidare all'ESMA la responsabilità della registrazione, della revoca della registrazione e della vigilanza dei repertori.
- (44) Dato che le autorità di regolamentazione, le controparti centrali e gli altri partecipanti al mercato dipendono dai dati detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni, è opportuno assicurare che i repertori siano soggetti a rigorosi requisiti operativi e in materia di registrazione (...).
- (45) La trasparenza dei prezzi, (...) delle commissioni e dei modelli di gestione dei rischi associati ai servizi prestati dalle controparti centrali e dai repertori di dati sulle negoziazioni è necessaria per permettere ai partecipanti al mercato di scegliere con cognizione di causa.
- (46) soppresso

46bis) Per esercitare le proprie funzioni con efficienza l'ESMA dovrà poter chiedere tutte le informazioni necessarie ai repertori di dati, ai terzi collegati e a terzi cui i repertori di dati hanno esternalizzato funzioni o attività operative. Se l'ESMA chiede le informazioni con richiesta semplice, il destinatario non è tenuto a ottemperarvi, ma se lo fa, le informazioni che fornisce non devono essere inesatte o fuorvianti. Le informazioni dovranno essere messe a disposizione immediatamente. L'ESMA dovrà altresì poter svolgere indagini ed effettuare ispezioni in loco.

46ter) L'ESMA dovrà poter delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro, ad esempio nei casi in cui tali compiti richiedano competenze ed esperienza legate alle condizioni locali, più facilmente disponibili a livello nazionale. I compiti che possono essere delegati includono lo svolgimento di indagini specifiche e le ispezioni in loco. Prima di delegare compiti, l'ESMA dovrà consultare l'autorità competente interessata in merito alle condizioni precise di tale delega, tra cui la portata dei compiti in questione, i tempi di esecuzione e la trasmissione delle informazioni necessarie dalla e all'ESMA. L'ESMA dovrà compensare le autorità competenti per l'esecuzione di un compito su delega conformemente al regolamento sulle commissioni che sarà adottato dalla Commissione con atto delegato. La decisione di concedere la registrazione non dovrà essere delegata.

46quater) È necessario provvedere affinché le autorità competenti siano in grado di chiedere che l'ESMA vagli che siano riunite le condizioni di revoca della registrazione del repertorio di dati. L'ESMA dovrà valutare tali richieste e adottare le misure necessarie.

46quinquies) È opportuno che l'ESMA possa imporre penalità di mora per obbligare i repertori di dati sulle negoziazioni a por fine ad una violazione constatata dall'ESMA, a fornire in maniera completa le informazioni richieste dall'ESMA e a sottoporsi a indagini o a ispezioni in loco.

46sexies) Occorre inoltre che l'ESMA possa infliggere ammende ai repertori di dati laddove accerti violazioni del presente regolamento. Le ammende dovranno essere proporzionali alla gravità delle violazioni. Le violazioni dovranno essere ripartite in diversi gruppi cui corrispondono importi specifici di ammenda. Per fissare l'importo dell'ammenda corrispondente ad una determinata violazione, l'ESMA dovrà avvalersi di un metodo in due fasi che comprende un importo di base corretto se necessario in base a coefficienti specifici. L'importo di base dovrà essere fissato tenendo conto del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni in questione, e gli adeguamenti saranno applicati aumentando o riducendo l'importo stesso tramite l'applicazione dei coefficienti pertinenti in conformità al presente regolamento.

(46septies) I coefficienti di adeguamento in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti dovranno essere fissati per dare all'ESMA gli strumenti necessari per decidere di un'ammenda proporzionata alla gravità della violazione commessa da un repertorio di dati sulle negoziazioni, tenendo conto delle circostanze in cui è stata commessa la violazione.

46octies) Prima di decidere di imporre ammende o penali di mora, l'ESMA dovrà dare alle persone interessate dal procedimento la possibilità di manifestare il proprio punto di vista.

46nonies) Sarà data esecuzione alle ammende e penali di mora imposte dall'ESMA secondo le norme di procedura civile vigenti nello Stato membro interessato. Le norme di procedura civile non comprendono l'ambito penale, ma possono comprendere quello amministrativo.

46decies) In caso di violazione commessa da un repertorio di dati sulle negoziazioni, è opportuno che l'ESMA possa adottare una serie di misure di vigilanza che comprendono, tra le altre, la richiesta al repertorio di dati di porre fine alla violazione e, come ultima ratio, la revoca della registrazione del repertorio in caso di violazioni gravi o ripetute del presente regolamento. È necessario che le misure di vigilanza siano applicate dall'ESMA tenendo conto della natura e della gravità della violazione e nel rispetto del principio di proporzionalità. Prima di adottare una decisione in merito a misure di vigilanza, l'ESMA dovrà dar modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista, in osservanza ai diritti della difesa.

(47) soppresso

- (48) È essenziale che gli Stati membri e l'ESMA tutelino il diritto alla vita privata delle persone fisiche in caso di trattamento di dati personali, conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- (49) È importante assicurare la convergenza al livello internazionale degli obblighi imposti alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Il presente regolamento segue le raccomandazioni esistenti formulate da CPSS/IOSCO¹⁴ e da SEBC/CESR¹⁵, tenendo conto del fatto che le norme di regolamentazione di CPSS/IOSCO per le infrastrutture del mercato finanziario, incluse le controparti centrali, sono attualmente oggetto di riesame. Crea nell'Unione un quadro nel quale le controparti centrali possono operare senza rischi. Occorre che l'ESMA tenga conto di dette norme in vigore e dei relativi sviluppi futuri in sede di elaborazione o di proposta di revisione delle norme tecniche di regolamentazione, degli orientamenti e delle raccomandazioni previsti dal presente regolamento.

¹⁴ Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (Committee on Payment and Settlement Systems – CPSS) delle banche centrali del gruppo dei dieci e il comitato tecnico dell'organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions).

¹⁵ Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (Committee of European Securities Regulators – CESR).

(50) Occorre autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 del trattato, in merito ai seguenti punti: alle informazioni che le autorità competenti devono includere nella notifica all'ESMA, l'eventuale assoggettamento di una categoria di derivati all'obbligo di compensazione, e la data [o le date] in cui tale obbligo di compensazione diventa effettivo [per le controparti o le categorie di controparti] per le operazioni sui derivati stipulate a decorrere da quelle date e per i contratti derivati stipulati prima di quelle date ma a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le informazioni da includere nel registro pubblico, i criteri riguardanti i criteri della decisione dell'ESMA sull'assoggettabilità all'obbligo di compensazione, le informazioni da includere nella comunicazione ai repertori di dati sulle negoziazioni, il formato e la frequenza di tali comunicazioni, la soglia di compensazione, i criteri per determinare quali contratti derivati siano oggettivamente quantificabili come fattori di riduzione dei rischi direttamente connessi all'attività commerciale, il periodo massimo tra la stipula e la conferma di un contratto derivato, i livelli di garanzia reale e di capitale necessari nelle negoziazioni bilaterali, le condizioni di mercato per evitare una rivalutazione ai prezzi di mercato e i criteri di ricorso alla valutazione in base ad un modello, la liquidità, il contenuto minimo delle norme sul governo societario, le modalità di conservazione dei dati, il contenuto minimo del piano di continuità operativa e i servizi garantiti, le percentuali e le scadenze applicabili ai margini, le condizioni di mercato estreme, le garanzie reali altamente liquide e gli scarti di garanzia, gli strumenti finanziari altamente liquidi e i limiti di concentrazione, le modalità di effettuazione dei test, il rischio di liquidità, le informazioni da includere nella domanda di registrazione presentata all'ESMA dai repertori di dati sulle negoziazioni, le ammende sui repertori di dati sulle negoziazioni e le informazioni che detti repertori devono mettere a disposizione del pubblico e delle autorità competenti conformemente al presente regolamento. In fase di elaborazione degli atti delegati, occorre che la Commissione si avvalga delle competenze delle competenti autorità di vigilanza europee (ESMA, EBA ed EIOPA). Tenuto conto delle sue competenze in materia di strumenti finanziari e di mercati, occorre che l'ESMA abbia un ruolo centrale di consulenza della Commissione nella preparazione degli atti delegati. Tuttavia occorre che l'ESMA **coinvolga (...)** strettamente le altre due autorità di vigilanza europee **e i membri del SEBC.**

- (51) **. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione dovranno essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze dovranno essere esercitate** conformemente al **regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio** che definisce le **regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri** dell'esercizio delle competenze di esecuzione **attribuite alla Commissione**.
- (52) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la fissazione di obblighi uniformi per i contratti derivati (...) e per l'esercizio delle attività delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio dall'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (53) Viste le norme sull'interoperabilità dei sistemi, si è giudicato opportuno modificare la direttiva 98/26/CE per tutelare i diritti di un operatore del sistema che fornisce garanzie reali ad un operatore di un altro sistema che le riceve, nei casi in cui quest'ultimo sia soggetto a procedura di insolvenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento fissa obblighi (...) per i contratti derivati e per l'esercizio delle attività delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni.
2. Il presente regolamento si applica alle controparti centrali, alle controparti finanziarie e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Si applica anche alle controparti non finanziarie e **alle sedi di esecuzione** nei casi previsti.
3. Il titolo V si applica unicamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18), lettere a) e b) e punto 19) della direttiva 2004/39/CE.
4. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai **membri** del Sistema europeo di banche centrali e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe e ad altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;
 - b) alle banche multilaterali di sviluppo, di cui alla sezione 4.2 della parte 1 dell'allegato VI della direttiva 2006/48/CE;

(bbis)la Banca dei regolamenti internazionali;

(bter) agli enti del settore pubblico definiti all'articolo 4, punto 18 della direttiva 2006/48/CE, detenuti dalle amministrazioni centrali che beneficiano di una garanzia esplicita da parte di queste ultime;

bquater) al fondo europeo di stabilità finanziaria e/o al meccanismo europeo di stabilità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) "controparte centrale", soggetto giuridico che si interpone (...) tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, agendo come acquirente nei confronti di ogni venditore e come venditore nei confronti di ogni acquirente e che **può essere** responsabile del funzionamento di un sistema di compensazione;
- (2) "repertorio di dati sulle negoziazioni", soggetto giuridico che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati **(...)**;
- (3) "compensazione", la procedura intesa a determinare le posizioni, tra cui il calcolo delle posizioni nette a debito, e ad assicurare la disponibilità degli strumenti finanziari o del contante, o di entrambi, per coprire le esposizioni risultanti da tali posizioni;

3bis) "contratti derivati" o "derivati", strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4) a 10), della direttiva 2004/39/CE, e a norma degli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006.

(3ter) "applicazione avanzata", il processo per cui i contratti derivati appartenenti a una categoria che sta per essere assoggettata all'obbligo di compensazione, conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima della data in cui l'obbligo di compensazione diventa effettivo, sono assoggettati alla compensazione di una controparte centrale laddove non siano già compensati a livello centrale;

(4) "categoria di derivati", un sottoinsieme di derivati con le stesse caratteristiche essenziali, tra cui almeno il tipo di sottostante e la valuta di riferimento;

4bis) ["durata residua", il periodo fino alla data di scadenza del contratto derivato];

(5) "derivati over-the-counter (OTC)", contratti derivati la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di un paese terzo considerato totalmente equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 19, paragrafo 6 della direttiva 2004/39/CE;

(6) "controparti finanziarie", imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE, enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE, imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 73/239/CEE, imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2002/83/CE, imprese di riassicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2005/68/CE, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi della direttiva 2003/41/CE e fondi di investimenti alternativi [stabiliti nell'Unione] gestiti da gestori di fondi di investimenti alternativi autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/... /UE;

(7) "controparte non finanziaria", impresa stabilita nell'Unione diversa dai soggetti di cui ai punti 1) e 6);

- (8) "rischio di controparte", rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari dell'operazione;
- (9) "accordo di interoperabilità", accordo tra due o più controparti centrali che prevede (...) una compensazione mediante controparte centrale intersistemica delle operazioni;
- (10) "autorità competente", l'autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 18;
- (11) "membro compensatore", impresa partecipante ad una controparte centrale che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione;
- (12) "cliente", impresa legata ad un membro compensatore da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la controparte centrale interessata;

12ter) ["gruppo", in relazione ad una controparte finanziaria o non finanziaria, il gruppo di cui è parte l'impresa in questione, composto dall'impresa madre, dalle imprese figlie possedute o controllate a maggioranza (con relative imprese figlie possedute o controllate a maggioranza se tutte le imprese appartenenti allo stesso gruppo sono situate nell'UE)];

[(12quater) "operazione infragruppo", operazione su derivati conclusa tra due controparti che sono entrambe soggetti del medesimo gruppo]

- (13) "partecipazione qualificata", partecipazione diretta o indiretta in una controparte centrale (...) non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato¹⁶, tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, o che consente di esercitare un'influenza notevole sulla gestione della controparte centrale (...) in cui la partecipazione è detenuta;
- (14) "impresa madre", impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio¹⁷;
- (15) "impresa figlia", impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;
- (16) "controllo", controllo come definito all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;
- (17) "stretti legami", situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:
- a) partecipazione, ossia il fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

¹⁶ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

¹⁷ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

b) legame di controllo, ossia la relazione esistente tra un'impresa madre ed un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche ed un'impresa, nel qual caso ogni impresa figlia di un'impresa figlia viene considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo ad una stessa persona da un legame di controllo;

- (18) "capitale", capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari¹⁸, se versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti;
- (19) "riserve", le riserve ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società¹⁹, e gli utili e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio;
- (20) "il consiglio", il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, conformemente al diritto societario nazionale;
- (21) "membro indipendente del consiglio", un membro del consiglio non avente rapporti d'affari, familiari o di altro tipo che sollevino un conflitto di interessi con la controparte centrale, gli azionisti di controllo (...) o i membri compensatori o i dirigenti di questi ultimi;

¹⁸ GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

¹⁹ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(22) "alta dirigenza", la persona o le persone che dirigono di fatto l'attività della controparte centrale **o il repertorio di dati sulle negoziazioni** e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio.

[(23) "regime pensionistico", un ente pensionistico aziendale o professionale registrato ai sensi della direttiva 2003/41/CE.]

[(24) *Discussione necessaria sull'eventuale inserimento di una definizione appropriata di regime pensionistico privato che non rientri tra gli enti pensionistici aziendali o professionali: definizione ripresa dal documento di consultazione sui prodotti di investimento al dettaglio preassemblati, con eventuali modifiche, o altra definizione.*]

Titolo II

Obbligo di compensazione, riduzione dei rischi dei **derivati** (...) e obbligo di segnalazione per i derivati OTC

Articolo 3

Obbligo di compensazione

1. **Le controparti finanziarie compensano tutti i contratti su derivati appartenenti ad una categoria dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione secondo la procedura di cui all'articolo 4, che sono conclusi con altre controparti finanziarie, che non sono operazioni infragruppo e che:**
 - a) sono conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tranne i casi in cui sono conclusi prima della decorrenza dell'obbligo di compensazione e la loro durata residua è inferiore alla durata residua minima stabilita dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera bter) oppure**
 - [b) sono conclusi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e i termini contrattuali d'origine sono rinegoziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tranne i casi in cui i termini contrattuali d'origine sono rinegoziati prima della decorrenza dell'obbligo di compensazione e la loro durata residua è inferiore alla durata residua minima stabilita dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera bter).]**

1 bis. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le controparti non finanziarie compensano tutti i contratti derivati appartenenti ad una categoria dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione secondo la procedura di cui all'articolo 4, che sono conclusi con altre controparti finanziarie o altre controparti non finanziarie per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che non sono operazioni infragrupo e che:

a) sono conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tranne i casi in cui sono conclusi prima della data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 e la loro durata residua è inferiore alla durata residua minima stabilita dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera bter) oppure

b) sono conclusi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e i termini contrattuali d'origine sono rinegoziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tranne i casi in cui i termini contrattuali d'origine sono rinegoziati prima della data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 e la loro durata residua è inferiore alla durata residua minima stabilita dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera bter).]

1ter L'obbligo di compensazione si applica anche alle controparti di cui ai paragrafi 1 e 1bis che stipulano contratti derivati (...) appartenenti ad una categoria dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione con soggetti di paesi terzi [che sarebbero assoggettati all'obbligo di compensazione se fossero stabiliti nell'UE].

I contratti sono compensati in una controparte centrale autorizzata o riconosciuta come autorizzata a compensare quella categoria di derivati.

Per conformarsi all'obbligo di compensazione di cui al paragrafo 1, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2 diventano membro compensatore o cliente.

Articolo 4

Procedura dell'obbligo di compensazione

1. Quando un'autorità competente autorizza una controparte centrale a compensare una categoria di derivati ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11, essa notifica immediatamente l'autorizzazione all'ESMA (...).

1^{quater} Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di esecuzione in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare le informazioni da includere nelle notifiche di cui al paragrafo 1 e all'articolo 71, paragrafi 1.1. e 1.3.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

2. Dopo aver ricevuto la notifica di **cui al paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a ter), all'articolo 71, paragrafi 1.1 o 1.3,** entro sei mesi l'ESMA **elabora e presenta alla Commissione per approvazione progetti di norme tecniche d'esecuzione che stabiliscono quanto segue:**
 - a) se **una** categoria di derivati interessata **è soggetta** all'obbligo di compensazione **di cui** all'articolo 3;

b) la data [le date] [per le controparti o categorie di controparti] a decorrere dalla quale l'obbligo di compensazione diventa effettivo nel caso dei contratti derivati stipulati a decorrere da quella data [quelle date];

(bbis) la data [le date] [per le controparti o categorie di controparti] a decorrere dalla quale l'obbligo di compensazione diventa effettivo nel caso dei contratti derivati stipulati prima di quella data [quelle date] ma a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

(bter) la durata residua minima dei contratti derivati appartenenti ad una categoria la cui applicazione deve essere avanzata.

3. Al fine di ridurre il rischio sistemico, l'ESMA elabora i progetti di norme tecniche d'esecuzione di cui al paragrafo 2 in base ai criteri seguenti:

Per la parte di cui al paragrafo 2, lettera a):

[(abis) l'impatto sul livello di rischio di controparte nel mercato, all'interno della categoria di derivati pertinente e tra categorie di derivati, risultante dall'applicazione dell'obbligo alla categoria di derivati pertinente;

a) **il grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi della categoria di contratti derivati pertinente;**

b) **il volume e la liquidità della categoria di derivati pertinente;**

c) la disponibilità di informazioni **eque, affidabili e generalmente accettate** sulla fissazione dei prezzi **nella categoria di contratti derivati pertinente;**

d) *soppresso*

dbis) impatto sulla concorrenza:

(e) *soppresso*

Per la parte di cui al paragrafo 2, lettera b) e bbis):

f) il volume previsto della categoria di contratti derivati pertinente;

g) la capacità delle controparti centrali pertinenti di gestire il volume previsto e i rischi derivanti dalla compensazione della categoria di contratti derivati pertinente;

h) il tipo e il numero di controparti attive e in prevista attività nel mercato per la categoria di contratti derivati pertinente;

i) il periodo di tempo necessario a una controparte soggetta a obbligo di compensazione per avviare un meccanismo per compensare i contratti derivati mediante una controparte centrale;

j) la gestione dei rischi, la capacità giuridica e operativa della gamma di controparti attive nel mercato per la categoria di contratti derivati pertinente e interessate dall'obbligo di compensazione conformemente all'articolo 3;

3bis. Prima di presentare alla Commissione i progetti di norme tecniche di esecuzione, l'ESMA procede ad una consultazione pubblica e **consulta il comitato europeo per il rischio sistemico (CERS)** nonché, se del caso, le autorità competenti di paesi terzi.

4. *soppresso*

5. *soppresso*

6. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare i criteri di cui al paragrafo 3.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

6bis. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, alla Commissione sono conferiti i poteri di determinare le categorie di derivati che sono soggette all'obbligo di compensazione a norma del medesimo articolo, la data [le date] a decorrere dalla quale l'obbligo di compensazione diventa effettivo di cui al paragrafo 2, lettere b) e bbis) e la durata residua minima di cui al paragrafo 2, lettera bter).

Le norme tecniche di esecuzione sono adottate conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

Per tenere conto dei pertinenti sviluppi di mercato che determinano cambiamenti nelle condizioni che sono alla base delle norme tecniche di esecuzione esistenti, l'ESMA sottopone alla Commissione nuovi progetti di norme tecniche di esecuzione intese a modificare, sospendere o revocare le norme esistenti. Prima di procedere in tal senso, l'ESMA consulta il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e, se del caso, le autorità competenti di paesi terzi. La Commissione modifica, sospende e revoca le norme tecniche di esecuzione esistenti in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

In qualsiasi momento la Commissione può chiedere all'ESMA di fornirle entro sei mesi progetti di norme tecniche di esecuzione di cui al presente articolo.

Articolo 4bis

Procedura di individuazione

- 1. Di propria iniziativa e conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere da abis) a c) l'ESMA individua e notifica alla Commissione, dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e aver consultato il comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi, le categorie di contratti derivati che occorre assoggettare all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3 ma per le quali nessuna controparte centrale ha ancora ricevuto l'autorizzazione.**

- 2. Dopo la notifica dell'ESMA, la Commissione può pubblicare un invito a elaborare proposte per la compensazione di quelle categorie di contratti derivati.**

Articolo 4ter

Registro pubblico

1. L'ESMA crea e conserva un registro che mette a disposizione del pubblico sul suo sito web.

2. Il registro contiene come minimo:
 - a) le categorie di derivati soggette all'obbligo di compensazione ai sensi degli articoli 3 e 4, le controparti centrali autorizzate o riconosciute come autorizzate a compensarle, le date secondo le controparti o le categorie di controparti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e bbis) e la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera bter);

 - b) le decisioni che autorizzano le controparti centrali a compensare le categorie di contratti derivati ai sensi degli articoli 10 e 11;

 - c) le notifiche delle autorità dei paesi terzi all'ESMA ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera ater);

 - d) le categorie di derivati individuate dall'ESMA in conformità dell'articolo 4bis.

2bis. Il registro è tenuto aggiornato dall'ESMA.

3. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di attuazione per specificare le informazioni da inserire nel registro pubblico di cui al paragrafo 1.

Le informazioni permettono almeno di individuare correttamente e inequivocabilmente le categorie di derivati assoggettate all'obbligo di compensazione.

Le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma sono adottate conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di tali norme tecniche di attuazione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 5 Accesso alla controparte centrale

1. _____ Le controparti centrali autorizzate a compensare contratti derivati (...) accettano di compensare i contratti su base non discriminatoria e trasparente, indipendentemente dalla sede di esecuzione.

Fatto salvo l'articolo 32 bis, le controparti centrali possono disporre che la sede di esecuzione soddisfi i requisiti tecnici e operativi definiti dalle controparti centrali stesse.

Le autorità competenti della sede di esecuzione richiedente e la controparte centrale possono negare alla sede di esecuzione l'accesso alla controparte centrale soltanto se minaccia l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati.

2. _____ La sede di esecuzione che ha chiesto formalmente accesso a una controparte centrale riceve risposta dalla controparte centrale entro [tre] mesi.

3. La controparte centrale, se nega l'accesso, fornisce motivazioni esaustive e ne informa la sede di esecuzione.

3bis. Fatta salva **la decisione** delle autorità competenti della sede di esecuzione e della controparte centrale, quest'ultima rende possibile l'accesso entro tre mesi dalla risposta positiva alla relativa richiesta.

[Articolo 5bis

Accesso ad una sede di esecuzione

1. La sede di esecuzione offre a richiesta della controparte centrale flussi di dati sulle negoziazioni in modo trasparente e non discriminatorio alla controparte centrale autorizzata a compensare i contratti derivati. (...).

2. La controparte centrale che ha chiesto formalmente accesso a una sede di esecuzione riceve risposta entro [tre] mesi.

3. La sede di esecuzione, se nega l'accesso, fornisce motivazioni esaustive e ne informa la controparte centrale.

4. Fatta salva **la decisione** delle autorità competenti della sede di esecuzione e della controparte centrale, la sede di esecuzione rende possibile l'accesso entro tre mesi dalla risposta positiva alla relativa richiesta.]

Articolo 6

Obbligo di segnalazione

1. Le controparti e le controparti centrali provvedono a che le informazioni relative ai contratti derivati che hanno concluso e qualsiasi modifica o cessazione del contratto siano comunicati ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 51 o riconosciuto conformemente all'articolo 63.

Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione.

L'obbligo di segnalazione si applica ai contratti derivati

a) **stipulati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e ancora in essere a tale data;**

b) **stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.**

La controparte o la controparte centrale soggetta all'obbligo di segnalazione può delegare la comunicazione delle informazioni sul contratto derivato.

Le controparti e le controparti centrali provvedono a che le informazioni relative al contratto derivato siano comunicate senza generare duplicazioni.

2. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non è disponibile per la registrazione delle informazioni relative al contratto derivato, le controparti e le controparti centrali trasmettono le informazioni relative **ai contratti derivati** all'ESMA.

In questo caso l'ESMA provvede a che tutte le autorità competenti di cui all'articolo 67, paragrafo 2 abbiano accesso diretto e immediato a tutte le informazioni relative ai contratti **derivati** di cui hanno bisogno per assolvere alle responsabilità e ai mandati rispettivi.

All'ESMA vengono trasmesse informazioni identiche a quelle che verrebbero trasmesse al repertorio di dati sulle negoziazioni.

3. (...) L'entità che comunica tutte le informazioni relative ad un contratto derivato ad un repertorio di dati sulle negoziazioni o all'ESMA per conto di una controparte non viene considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Il soggetto che effettua la comunicazione o i suoi amministratori o dipendenti non sono ritenuti responsabili a seguito della comunicazione.

4. Alla Commissione sono delegati i poteri di stabilire le informazioni e il genere delle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per le differenti categorie di derivati.

Le comunicazioni contengono almeno i seguenti elementi:

- a) le parti che stipulano il contratto e (...)
- b) le principali caratteristiche del contratto, in particolare il tipo di contratto, il sottostante, la scadenza e il valore nozionale.

I progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione da presentare alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

5. Per garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, **tenendo conto dei requisiti di applicazione avanzata di cui all'articolo 3**, alla Commissione sono conferiti poteri di specificare

- a) formato e frequenza delle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per le diverse categorie di derivati;

- b) **durata del periodo (dei periodi) di comunicazione, a partire dalla data di decorrenza dell'obbligo di segnalazione e entro la quale le controparti o categorie di controparti comunicano i rispettivi contratti derivati stipulati prima della data da cui decorre l'obbligo di segnalazione.**

I progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma sono adottate

conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di esecuzione da presentare alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 7

Controparti non finanziarie

1. *soppresso*
2. Quando una controparte non finanziaria assume posizioni in contratti derivati (...) **appartenenti ad una categoria di derivati le cui posizioni aggregate superano** la soglia per la compensazione da stabilirsi conformemente al paragrafo 3, lettera b) **continuativamente per un periodo di [6] mesi**, essa è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3.

2bis. Una controparte non finanziaria notifica all'ESMA e all'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE che ha assunto posizioni in contratti derivati appartenenti ad una categoria le cui posizioni aggregate superano la soglia per la compensazione.

2ter. In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 2, non si tiene conto dei contratti derivati stipulati da una controparte non finanziaria la cui riduzione dei rischi direttamente collegati con l'attività commerciale della controparte stessa può essere obiettivamente misurata.

2quater. Ciascuno Stato membro designa l'autorità di cui al paragrafo 2bis responsabile dell'osservanza dell'obbligo di cui al paragrafo 2.

3. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

- a) *soppresso*
- b) le soglie per la compensazione;

(bbis)i criteri per stabilire per quali contratti derivati la riduzione dei rischi direttamente collegati con l'attività commerciale può essere obiettivamente misurata.

Le soglie per la compensazione sono definite tenendo conto dell'importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni per controparte e per categoria di derivati durante un periodo determinato.

Le norme **tecniche** di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA, in consultazione con il CERS e con le altre autorità interessate, presenta alla Commissione i progetti delle norme **tecniche** di regolamentazione di cui **al primo** comma, **lettera** bbis) entro il 30 giugno 2012 e quelli delle norme **tecniche** di regolamentazione di cui **al primo** comma, **lettera** b) entro il 30 giugno **2012**.

4. *soppresso*

5. La Commissione, in consultazione con l'ESMA e le altre autorità interessate, riesamina regolarmente le soglie definite al paragrafo 3 e le modifica conformemente al paragrafo 3, se necessario.

Articolo 8

Tecniche di riduzione dei rischi dei contratti derivati (...) non compensati mediante controparte centrale

1. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie (...) che stipulano un contratto derivato non compensato mediante controparte centrale assicurano che siano messe in atto le disposizioni e le procedure opportune per misurare, monitorare e ridurre il rischio operativo e il rischio di credito, che prevedano almeno:
 - a) (...) la rapida conferma delle condizioni del contratto derivato (...). Se disponibile, la conferma va fatta per via elettronica;
 - b) procedure solide, resilienti e controllabili per la riconciliazione dei portafogli, la gestione dei rischi associati e l'individuazione rapida di controversie tra le parti e la loro risoluzione, e per il monitoraggio del valore dei contratti in essere.

1bis. Le controparti **finanziarie** e le controparti non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2 valutano **ogni giorno al prezzo di mercato** il valore dei contratti in essere **che non sono compensati a livello centrale e che non sono operazioni infragruppo.**

Le procedure di gestione dei rischi istituite dalle controparti finanziarie o non finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2 prevedono uno scambio di garanzie reali effettuato in modo rapido, esatto e adeguato o la detenzione di un capitale adeguato e proporzionato **per i contratti di cui al primo comma.** Laddove le condizioni di mercato impediscono una valutazione ai prezzi di mercato, le controparti finanziarie e non finanziarie **di cui all'articolo 7, paragrafo 2** ricorrono ad una valutazione affidabile e prudente in base ad un modello.

1ter. Ciascuna controparte finanziaria o non finanziaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, su richiesta dell'altra parte, **distingue nei conti le attività dell'altra parte.**

2. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare il periodo massimo tra la stipula di un contratto derivato e la conferma di cui al paragrafo 1, lettera a).

Le norme **tecniche** di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA presenta alla Commissione un progetto di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

3. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare i dispositivi e i livelli di garanzia reale e di capitale necessari per conformarsi al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 1bis, le condizioni di mercato che impediscono una valutazione ai prezzi di mercato, e i criteri del ricorso alla valutazione in base ad un modello di cui al paragrafo 1bis.

In funzione della natura giuridica della controparte, le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 [regolamento EBA], agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA], o agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010 [regolamento EIOPA].

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'EBA, l'ESMA e l'EIOPA agiscono conformemente all'articolo 56 dei suddetti regolamenti I progetti di norme tecniche di regolamentazione sono presentati alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 9

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente titolo e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'applicazione. Le sanzioni includono almeno ammende amministrative. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti finanziarie e, se necessario, delle controparti non finanziarie rendano pubbliche tutte le sanzioni applicate per la violazione degli articoli da 3 a 8, salvo il caso in cui la loro divulgazione possa perturbare gravemente i mercati finanziari o arrecasse un danno sproporzionato alle parti in causa.

Entro il 30 giugno 2012 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1. Essi ne comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica.

3. La Commissione, con l'assistenza dell'ESMA, verifica che le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 e **la soglia** di cui all'articolo 7, paragrafo 2, siano applicate in modo effettivo ed uniforme.

Titolo III

Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali

Capo I

Condizioni e procedure di autorizzazione delle controparti centrali

Articolo 10

Autorizzazione delle controparti centrali

1. Se una persona giuridica stabilita nell'Unione intende offrire servizi di compensazione come controparte centrale, presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita, secondo la procedura di cui all'articolo 13.
2. Una volta che l'autorizzazione accordata secondo la procedura di cui all'articolo 13 è diventata effettiva, è valida in tutto il territorio dell'Unione.
3. L'autorizzazione specifica i servizi e le attività che la controparte centrale è autorizzata a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall'autorizzazione.
4. Le controparti centrali rispettano in modo continuativo le condizioni necessarie per l'autorizzazione.

Le controparti centrali notificano immediatamente alle autorità competenti ogni modifica importante avente un'incidenza sulle condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

5. *soppresso*

Articolo 11

Estensione delle attività e dei servizi

1. Le controparti centrali che intendono estendere l'attività a servizi o attività aggiuntivi non coperti dall'autorizzazione iniziale presentano domanda di estensione all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite. Si considera estensione dell'autorizzazione iniziale la prestazione di servizi di compensazione (...) per i quali la controparte centrale non ha già ottenuto l'autorizzazione.

L'estensione dell'autorizzazione è soggetta alla procedura di cui all'articolo 13.

2. Quando una controparte centrale intende estendere l'attività in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento ne informa immediatamente l'autorità competente dell'altro Stato membro.

Articolo 12

Requisiti patrimoniali

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 10, le controparti centrali devono disporre di un capitale iniziale permanente e disponibile (...) di almeno 5 milioni di euro.
2. Il capitale - assieme agli utili non distribuiti e alle riserve - della controparte centrale è proporzionale al rischio che deriva dalle attività della controparte stessa. È in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività su un periodo adeguato e ad assicurare che la controparte centrale sia adeguatamente protetta dai rischi di credito, controparte, mercato, liquidità, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti da risorse finanziarie specifiche di cui agli articoli da 39 a 41.

3. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti relativi a capitale, utili non distribuiti e riserve delle controparti centrali di cui al paragrafo 2.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. **1093/2010** [regolamento **EBA**].

L'EBA elabora i progetti delle norme tecniche di regolamentazione in collaborazione con i **membri del SEBC** e con l'ESMA.

L'EBA presenta i progetti alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 13

Procedure di concessione e di rifiuto dell'autorizzazione

1. La controparte centrale richiedente presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente.
- 1bis. La controparte centrale richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente di accertare che la controparte centrale abbia adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi che le incombono ai sensi del presente regolamento.
- 1ter. Entro [30 giorni lavorativi] dal ricevimento della domanda, l'autorità competente accerta che essa sia completa. Se la domanda è incompleta, l'autorità competente fissa un termine entro il quale la controparte centrale richiedente deve trasmettere informazioni supplementari. Una volta accertato che la domanda è completa, l'autorità competente notifica alla controparte centrale richiedente i membri del collegio istituito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 e dell'ESMA.

2. (cfr. tabella)

Testo attuale (paragrafo 2)	Proposta comune UK-DE
<p>L'autorità competente <u>dello Stato membro in cui è stabilita la controparte centrale</u> concede l'autorizzazione soltanto <u>se il collegio, nel parere congiunto formulato conformemente all'articolo 15</u>, è pienamente soddisfatto che la controparte centrale richiedente rispetti tutti i requisiti previsti dal presente regolamento e se la controparte centrale è notificata in quanto sistema ai sensi della direttiva 98/26/CE (...).</p>	<p>L'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la controparte centrale concede l'autorizzazione soltanto se è pienamente soddisfatta che la controparte centrale richiedente rispetti tutti i requisiti previsti dal presente regolamento e se la controparte centrale è notificata in quanto sistema ai sensi della direttiva 98/26/CE (...).</p> <p><u>L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale tiene debitamente conto del parere del collegio di cui all'articolo 15 prima di prendere una decisione definitiva. La decisione è pienamente motivata e contiene la spiegazione di ogni eventuale scostamento significativo dal parere di maggioranza del collegio. L'autorità competente dello Stato membro in cui la controparte centrale è stabilita trasmette la decisione alle altre autorità competenti interessate.</u></p> <p><u>L'ESMA agisce conformemente ai poteri di cui all'articolo 17 del regolamento ESMA qualora l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale non abbia applicato le disposizioni del presente regolamento o le abbia applicate apparentemente in violazione del diritto dell'Unione.</u></p>

	<p><u>L'ESMA può indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'UE su richiesta di un membro del collegio o di propria iniziativa previa informazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui la controparte centrale è stabilita.</u></p>
--	--

3. Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'autorità competente informa per iscritto la controparte centrale richiedente se l'autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

Articolo 14

Collegi

1. Entro un mese dalla presentazione della domanda completa di cui all'articolo 13, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale istituisce, gestisce e presiede un collegio per facilitare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 11, 13, [46] e 50.

2. Il collegio è composto da:

- a) ESMA;
- b) autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale;
- (c) autorità competenti responsabili della vigilanza dei membri compensatori della controparte centrale stabiliti nei tre Stati membri che su base aggregata danno il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della controparte centrale su un periodo di un anno previsto all'articolo 40;
- (d) autorità competenti responsabili della vigilanza dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione serviti dalla controparte centrale, o entrambi;

- (e) autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti centrali con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;
 - (f) **membri interessati del SEBC responsabili della vigilanza della controparte centrale e membri interessati del SEBC responsabili della vigilanza della controparte centrale con i quali si sono presi accordi di interoperabilità;**
- fbis) banche centrali che emettono le valute più pertinenti dell'UE in relazione agli strumenti finanziari compensati.

3. Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, il collegio assicura:

- a) la redazione del parere congiunto di cui all'articolo 15;
- b) lo scambio di informazioni, ivi comprese le richieste di informazioni di cui all'articolo **67quater**;
- c) l'accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri;
- d) il coordinamento di programmi di esame prudenziale basati sulla valutazione dei rischi della controparte centrale;
- e) *soppresso*
- f) *soppresso*
- g) l'elaborazione delle procedure e dei piani di emergenza da attuare nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 22.

- 4.** L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

L'accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio e può precisare i compiti da delegare all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale o ad un altro membro del collegio.

Articolo 15

Parere congiunto

<u>Testo attuale</u>	<u>Proposta comune UK-DE</u>
1. L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale effettua una valutazione del rischio della controparte centrale e presenta una relazione al collegio <u>entro quattro mesi dalla presentazione della domanda completa da parte della controparte centrale.</u>	1. L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale effettua una valutazione del rischio della controparte centrale e presenta una relazione al collegio <u>entro quattro mesi dalla presentazione della domanda completa da parte della controparte centrale.</u>
Il collegio adotta un parere congiunto sulla relazione entro due mesi dal ricevimento.	Il collegio adotta un parere <u>a maggioranza</u> sulla relazione entro due mesi dal ricevimento.
2. L'ESMA facilita l'adozione del parere congiunto esercitando le sue competenze in materia di risoluzione delle controversie, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento <u>(UE) n. 1095/2010</u> [regolamento ESMA] e la sua funzione di coordinamento generale, ai sensi dell'articolo 16 dello stesso regolamento,	

<p>provvedendo in tal modo all'applicazione uniforme delle pratiche di vigilanza tra i collegi secondo l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA] .</p> <p>L'ESMA non ha diritto di voto per l'adozione dei pareri congiunti del collegio.</p>	
--	--

Articolo 16

Revoca dell'autorizzazione

1. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro in cui la controparte centrale è stabilita revoca l'autorizzazione in una qualunque delle seguenti circostanze:
 - a) qualora la controparte centrale non abbia utilizzato l'autorizzazione entro **dodici** mesi, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;
 - b) qualora la controparte centrale abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
 - c) qualora la controparte centrale non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione e non abbia preso le misure correttive richieste dall'autorità competente entro un termine stabilito;
 - d) qualora la controparte centrale abbia violato gravemente e sistematicamente le disposizioni del presente regolamento.
- 1bis. Se l'autorità competente ritiene che occorra una delle circostanze di cui al paragrafo 1 ne informa l'ESMA e i membri del collegio di cui all'articolo 14 [entro 5 giorni lavorativi].
- 1ter. I membri del collegio sono consultati sulla necessità di revocare l'autorizzazione della controparte centrale, salvo urgenza della decisione.

2. Ogni membro del collegio può chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale di verificare se la controparte centrale continui a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.
 3. L'autorità competente può limitare la revoca ad un servizio, un'attività o uno strumento finanziario particolare.
- 3bis. L'autorità competente notifica l'ESMA e i membri del collegio della propria decisione debitamente circostanziata e tiene conto delle riserve dei membri del collegio.
- 3ter. La decisione di revoca dell'autorizzazione è valida in tutta l'Unione.

Capo 2

Vigilanza delle controparti centrali

Articolo 17

Riesame e valutazione

1. _____ L'autorità competente di cui all'articolo 18, fatto salvo il ruolo del collegio di cui all'articolo 14, riesamina le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati dalla controparte centrale per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valuta i rischi ai quali la controparte centrale è esposta o potrebbe essere esposta.
2. _____ Il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1 riguardano l'ambito dei requisiti previsti dal presente regolamento.
3. _____ L'autorità competente stabilisce la frequenza e l'accuratezza della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività della controparte centrale interessata. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l'anno.
La controparte centrale è soggetta ad ispezioni in loco.
4. _____ L'autorità competente informa il collegio di cui all'articolo 14 regolarmente e almeno una volta l'anno dei risultati, comprese eventuali azioni correttive o sanzioni, del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1.
5. _____ L'autorità competente esige che la controparte centrale che non soddisfa i requisiti del presente regolamento adotti tempestivamente le azioni o le misure richieste dalla situazione.

Articolo 18
Autorità competenti

1. Ogni Stato membro designa l'autorità competente incaricata delle funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza (...) delle controparti centrali stabilite sul proprio territorio e ne informa la Commissione e l'ESMA.

Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente, specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile del coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'ESMA, le autorità competenti degli altri Stati membri, l'EBA e i membri interessati del SEBC ai sensi degli articoli 19, 22, 67ter e 67quater.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni.
3. Gli Stati membri assicurano che possano essere adottate o imposte misure amministrative idonee, in conformità al diritto nazionale, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili in caso di non rispetto di disposizioni del presente regolamento.

Le misure sono effettive, proporzionate e dissuasive e possono comprendere la richiesta di misure correttive entro un termine stabilito.

4. L'ESMA pubblica sul suo sito internet l'elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.

Capo 3

Cooperazione

Articolo 19

Cooperazione tra autorità

1. Le autorità competenti, **l'ESMA e i membri del SEBC** collaborano strettamente **tra loro**.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti considerano debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 22, sulla base delle informazioni disponibili al momento.

Articolo 20
soppresso

Articolo 21
soppresso

Articolo 22
Situazioni di emergenza

L'autorità competente o altra autorità informa l'ESMA, il collegio, **i membri interessati del SEBC** e le altre autorità competenti, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione ad una controparte centrale, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari che potrebbero avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la controparte centrale o uno dei suoi membri compensatori sono stabiliti.

Capo 4

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 23

Paesi terzi

1. Le controparti centrali stabilite nei paesi terzi possono prestare servizi di compensazione ai membri compensatori e ai relativi clienti stabiliti nell'Unione solo se riconosciute dall'ESMA.

2. L'ESMA, previa consultazione delle autorità ed istituzioni di cui al paragrafo 2bisbis, possono riconoscere le controparti centrali stabilite nei paesi terzi che hanno presentato domanda di riconoscimento per offrire taluni servizi o attività di compensazione solo se rispettano le seguenti condizioni:
 - a) la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 3;
 - b) la controparte centrale è autorizzata nel paese terzo ed è soggetta a vigilanza effettiva che garantisce il pieno rispetto dei requisiti prudenziali ivi applicabili;
 - c) sono stati conclusi accordi di cooperazione conformemente al paragrafo 4.

2bisbis. Nel valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, l'ESMA consulta:

- a) le autorità competenti degli Stati membri in cui la controparte centrale presta o intende prestare servizi di compensazione;

- b) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei membri compensatori della controparte centrale stabiliti nei tre Stati membri che su base aggregata danno o la controparte centrale prevede che diano il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della controparte centrale previsto all'articolo 40;

c) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei mercati regolamentati situati nell'UE o dei sistemi multilaterali di negoziazione situati nell'UE che la controparte centrale serve o servirà, o entrambi.

d) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti centrali stabilite nell'Unione con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

(dbis) i membri interessati del SEBC degli Stati membri in cui la controparte centrale presta o intende prestare servizi di compensazione e i membri interessati del SEBC responsabili della vigilanza delle controparti centrali con i quali si sono presi accordi di interoperabilità;

e) le banche centrali che emettono le valute più pertinenti dell'UE in relazione agli strumenti finanziari compensati o da compensare.

[2bis) La controparte centrale di cui al paragrafo 1 presenta domanda all'ESMA.

La controparte centrale richiedente fornisce all'ESMA tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riconoscimento. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA accerta che sia completa. Se la domanda è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale la controparte centrale richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

La decisione di riconoscimento si basa sui criteri indicati al paragrafo 2.

L'ESMA consulta le autorità e istituzioni di cui al paragrafo 2bisbis conformemente al paragrafo 1 prima di decidere.

Entro [180 giorni lavorativi] dalla presentazione della domanda completa, l'ESMA informa per iscritto la controparte centrale richiedente se l'autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.]

2ter. L'ESMA, in consultazione con le autorità di cui al paragrafo 2bisbis, riesamina il riconoscimento della controparte centrale stabilita in un paese terzo se questa estende le attività e i servizi nell'Unione. **Il riesame segue la procedura di cui ai paragrafi 2 e 2bisbis** [e 2bis]. L'ESMA è autorizzata a revocare il riconoscimento della controparte centrale stabilita in un paese terzo se le condizioni e i requisiti di cui al paragrafo 2 non sono più soddisfatti e in situazioni analoghe a quelle descritte nell'articolo 16.

3. La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 69, paragrafo 2, con la quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati dal presente regolamento, in particolare nel titolo IV, e che le controparti centrali sono soggette nel paese terzo su base continuativa ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme e che il quadro giuridico del paese terzo offre riconoscimento o accesso effettivo equivalente della controparte centrale autorizzata a norma del presente regolamento.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione applicabili immediatamente in conformità della procedura di cui all'articolo 69, paragrafo 3.

4. L'ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento conformemente al paragrafo 3. Detti accordi precisano almeno:

a) il meccanismo di scambio delle informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l'accesso a tutte le informazioni richieste dall'ESMA relativamente alle controparti centrali autorizzate nei paesi terzi ;

(abis) il meccanismo di rapida notifica all'ESMA se l'autorità competente di un paese terzo ritiene che la controparte centrale soggetta alla sua vigilanza sia in violazione delle condizioni di autorizzazione e di altra normativa che è tenuta a rispettare;

ater) il meccanismo di rapida notifica all'ESMA da parte dell'autorità competente di un paese terzo se la controparte centrale soggetta alla sua vigilanza ha ottenuto il diritto di prestare servizi di compensazione a membri compensatori e/o clienti stabiliti nell'Unione;

b) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, nel caso, ispezioni in loco.

4bis. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che la controparte centrale richiedente fornisce all'ESMA nella domanda di riconoscimento.

Le norme **tecniche** di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA presenta alla Commissione un progetto di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Titolo IV

Requisiti delle controparti centrali

Capo 1

Requisiti organizzativi

Articolo 24

Disposizioni generali

1. Le controparti centrali si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.
2. Le controparti centrali adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, compreso il rispetto da parte dei dirigenti e dei dipendenti di tutte le disposizioni del presente regolamento.
3. Le controparti centrali mantengono e gestiscono una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività. Essi utilizzano risorse, procedure e sistemi adeguati e proporzionati.
4. Le controparti centrali mantengono una chiara separazione tra la struttura gerarchica della gestione dei rischi e le strutture gerarchiche delle altre attività.
5. Le controparti centrali adottano, attuano e mantengono una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all'allentamento delle norme in materia di rischio.
6. Le controparti centrali mantengono sistemi informatici adeguati per gestire la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate e l'integrità e la riservatezza delle informazioni detenute.

7. Le controparti centrali rendono accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che li disciplinano.
8. Le controparti centrali devono essere soggette frequentemente ad audit indipendenti. I risultati degli audit sono comunicati al consiglio e messi a disposizione dell'autorità competente.
9. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto minimo delle norme e dei dispositivi di governo societario di cui ai paragrafi da 1 a 8.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in stretta cooperazione con **i membri del** SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 25

Alta dirigenza e consiglio

1. L'alta dirigenza possiede l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente della controparte centrale.
2. Le controparti centrali hanno un consiglio di cui almeno un terzo dei membri, ma non meno di due di essi, sono indipendenti. La remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio non è legata ai risultati economici della controparte centrale. I membri del consiglio, compresi i membri indipendenti, possiedono l'onorabilità e l'esperienza necessarie in materia di servizi finanziari, di gestione dei rischi e di servizi di compensazione.
3. Le controparti centrali stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio e ne mettono a disposizione dell'autorità competente i verbali delle riunioni.

Articolo 26
Comitato dei rischi

1. La controparte centrale istituisce un comitato dei rischi, composto da rappresentanti dei membri compensatori e dei membri indipendenti del consiglio. Il comitato dei rischi può invitare i dipendenti della controparte centrale ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto. I pareri formulati dal comitato dei rischi sono indipendenti da influenze dirette dei dirigenti della controparte centrale.
2. La controparte centrale stabilisce chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e prevedono almeno che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente.
3. Il comitato dei rischi formula pareri all'attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della controparte centrale, quali ad esempio le modifiche importanti del modello di rischio adottato, le procedure in caso di inadempimento, i criteri di accettazione dei membri compensatori o la compensazione di nuove categorie di strumenti finanziari. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri né per le attività correnti della controparte centrale né in situazioni di emergenza.
4. Fatto salvo il diritto delle autorità competenti a essere debitamente informate, i membri del comitato dei rischi sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente del comitato dei rischi accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione.
5. La controparte centrale informa immediatamente l'autorità competente di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi.
6. La controparte centrale autorizza i clienti di membri compensatori a essere membri del comitato dei rischi, o in alternativa istituisce adeguati meccanismi di consultazione che assicurino l'adeguata rappresentanza degli interessi dei clienti dei membri compensatori.

Articolo 27
Conservazione dei dati

1. Le controparti centrali conservano per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, per permettere all'autorità competente di controllare il rispetto degli obblighi del presente regolamento.
2. Le controparti centrali conservano tutte le informazioni relative ai contratti da esse trattati per un periodo minimo di dieci anni dopo la cessazione. Le informazioni permettono almeno di determinare le condizioni originarie di un'operazione sottoposta alla controparte centrale prima della compensazione mediante detta controparte centrale.
3. Le controparti centrali mettono a disposizione dell'autorità competente **e dei membri interessati del SEBC per l'espletamento delle loro funzioni** (...), su richiesta, i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni.
4. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli relativi ai dati e alle informazioni da conservare di cui ai paragrafi 1 e 2.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

5. Per garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, alla Commissione sono conferiti i poteri di stabilire il formato dei dati e delle informazioni da conservare.

I progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma sono adottate conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di esecuzione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 28

Azionisti e soci detentori di partecipazioni qualificate

1. L'autorità competente concede l'autorizzazione ad una controparte centrale solo dopo aver ottenuto informazioni sull'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi delle partecipazioni.
2. L'autorità competente rifiuta di concedere l'autorizzazione ad una controparte centrale se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente della controparte centrale, non è convinta dell'idoneità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate.
3. Quando esistono stretti legami tra la controparte centrale e altre persone fisiche o giuridiche, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.
4. Se le persone di cui al paragrafo 1 esercitano un'influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della controparte centrale, l'autorità competente adotta le misure idonee per porre fine a tale situazione.

5. L'autorità competente rifiuta di concedere l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la controparte centrale ha stretti legami, o le difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

Articolo 29

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

1. Le controparti centrali informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite di ogni cambiamento a livello dirigenziale e le trasmettono tutte le informazioni necessarie per valutare se i membri del consiglio possiedono l'onorabilità e l'esperienza necessarie.

Se la condotta di un membro del consiglio è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della controparte centrale, l'autorità competente adotta le misure appropriate, compresa l'esclusione del membro interessato del consiglio.

2. Qualsiasi persona fisica o giuridica (di seguito "candidato acquirente"), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una controparte centrale o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in una controparte centrale in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 10%, 20%, 30% o 50% o che la controparte centrale divenga una sua impresa figlia (di seguito "progetto di acquisizione") notifica previamente per iscritto alle autorità competenti della controparte centrale nella quale intende acquisire una partecipazione qualificata o aumentare detta partecipazione qualificata l'entità della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti di cui all'articolo 30, paragrafo 4.

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una controparte centrale notifica previamente per iscritto all'autorità competente l'entità prevista della partecipazione. Dette persone sono parimenti tenute a informare l'autorità competente qualora abbiano deciso di diminuire la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto delle soglie del 10%, 20%, 30% o 50% oppure che la controparte centrale cessi di essere una loro impresa figlia.

L'autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, nonché dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, al candidato acquirente o al venditore di aver ricevuto la notifica.

L'autorità competente dispone di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 30, paragrafo 4 (di seguito "periodo di valutazione"), per effettuare la valutazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1 (di seguito "la valutazione").

L'autorità competente informa il candidato acquirente o il venditore della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.

3. Durante il periodo di valutazione, l'autorità competente può, se del caso, e non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta viene fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte dell'autorità competente e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, viene sospeso il periodo di valutazione. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell'autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non possono dare luogo ad una sospensione del periodo di valutazione.

4. L'autorità competente può prorogare la sospensione di cui al secondo comma del paragrafo 3 fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi nei casi in cui il candidato acquirente o il venditore si trovi in una delle seguenti situazioni:
- a) risieda fuori dall'Unione o sia soggetto a regolamentazione non UE;
 - b) sia una persona fisica o giuridica non soggetta alla vigilanza ai sensi del presente regolamento o delle direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE o 2011/.../UE (AIFM).
5. Se al termine della valutazione decide di opporsi al progetto di acquisizione, l'autorità competente, entro due giorni lavorativi e senza superare il periodo di valutazione, informa per iscritto il candidato acquirente e indica le ragioni della sua decisione. Il collegio di cui all'articolo 14 è debitamente notificato. Fatta salva la legislazione nazionale, un'adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Gli Stati membri possono comunque autorizzare l'autorità competente a rendere pubblica tale motivazione senza una richiesta del candidato acquirente.
6. Se, entro il periodo di valutazione, l'autorità competente non si oppone al progetto di acquisizione, il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato.
7. L'autorità competente può fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo, se del caso.
8. Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti dal presente regolamento per la notifica all'autorità competente e l'approvazione da parte di quest'ultima di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.

Articolo 30

Valutazione

1. Nel valutare la notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, l'autorità competente valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente della controparte centrale cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sulla controparte centrale, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:
 - a) la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente;
 - b) la reputazione e l'esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività della controparte centrale;
 - c) se la controparte centrale sarà in grado di rispettare e di continuare a rispettare le disposizioni del presente regolamento;
 - d) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE²⁰ o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne i rischi.

Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, l'autorità competente presta particolare attenzione al tipo di attività svolta e che si prevede di svolgere nella controparte centrale in cui si propone l'acquisizione.

²⁰ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

Nel valutare la capacità di rispettare il presente regolamento, l'autorità competente presta particolare attenzione a valutare se il gruppo di cui la controparte centrale diverrà parte presenta una struttura che rende possibile esercitare una vigilanza effettiva, scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e determinare la distribuzione delle responsabilità tra le autorità competenti.

2. Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.
3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.
4. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione e che devono essere fornite alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.
5. Nonostante le disposizioni dell'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa controparte centrale, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.
6. Le autorità competenti interessate operano in piena consultazione reciproca quando effettuano la valutazione, se il candidato acquirente è:

- a) un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in un altro Stato membro.
 - b) l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento, di un gestore di mercato, di un operatore di un sistema di regolamento titoli, di una società di gestione di OICVM o un di gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in un altro Stato membro.
 - c) una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in un altro Stato membro.
7. Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. Le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell'autorità competente che ha autorizzato la controparte centrale alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente responsabile del candidato acquirente.

Articolo 31

Conflitti di interesse

1. Le controparti centrali mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di esse, compresi i dirigenti, il personale o le persone a esse direttamente o indirettamente legate da un rapporto di controllo o da stretti legami, e i loro membri compensatori o i loro clienti, o tra questi ultimi. Esse mantengono adeguate procedure di risoluzione e le applicano ogniqualvolta si verifici un potenziale conflitto di interessi.

2. Se le disposizioni organizzative o amministrative di una controparte centrale per gestire i conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un membro compensatore o di un cliente, essa informa chiaramente il membro compensatore o, se conosce il cliente attraverso il membro compensatore, della natura generale o delle fonti dei conflitti di interessi prima di accettare nuove operazioni da parte del membro compensatore o del cliente. Se conosce il cliente, la controparte centrale informa il cliente e il membro compensatore il cui cliente è interessato.
3. Se la controparte centrale è un'impresa madre o un'impresa figlia, le disposizioni scritte devono anche tenere conto delle circostanze, di cui la controparte centrale è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.
4. Le disposizioni scritte attuate conformemente al paragrafo 1 includono quanto segue:
 - a) le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti un rischio concreto di danno agli interessi di uno o più membri compensatori o clienti;
 - b) le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.
5. Le controparti centrali adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi e impediscono l'utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche. Le informazioni riservate conservate dalle controparti centrali non sono utilizzate a fini commerciali da nessun'altra persona fisica o giuridica avente con le controparti centrali un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.

Articolo 32

Continuità operativa

1. Le controparti centrali stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento delle obbligazioni della controparte centrale. Il piano prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della disfunzione in modo da permettere alla controparte centrale di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista.
2. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto minimo e i requisiti del piano di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro (...).

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in stretta cooperazione con **i membri del** SEBC e dell'EBA, progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 32bis

Procedure di comunicazione con i membri compensatori e le infrastrutture di mercato

Al fine di promuovere il trattamento interamente automatizzato nell'ambito dell'intero flusso delle operazioni, le controparti centrali integrano nelle rispettive procedure di comunicazione con i partecipanti e le infrastrutture del mercato con cui si interfacciano le norme e le procedure di comunicazione **accettate internazionalmente** in materia di messaggistica e dati di riferimento al fine di agevolare una compensazione e un regolamento efficienti.

Articolo 33

Esternalizzazione

1. Se la controparte centrale esternalizza funzioni operative, servizi o attività, essa resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che le incombono ai sensi del presente regolamento e si conforma in ogni momento alle seguenti condizioni:
 - a) l'esternalizzazione non comporta delega della sua responsabilità;
 - b) il rapporto e gli obblighi della controparte centrale nei confronti dei suoi membri compensatori o, se opportuno, dei loro clienti, restano invariati;
 - c) le condizioni di rilascio dell'autorizzazione della controparte centrale non cambiano;
 - d) l'esternalizzazione non ostacola l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, ivi incluso l'accesso in loco alle informazioni necessarie per assolvere tali compiti;
 - e) l'esternalizzazione non ha per effetto di privare la controparte centrale dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposta;
 - f) la controparte centrale conserva le competenze e risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti, la capacità organizzativa e l'adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi e per vigilare efficacemente sulle funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione; essa deve costantemente vigilare su tali funzioni e gestire tali rischi;
 - g) la controparte centrale ha accesso diretto alle informazioni pertinenti delle funzioni esternalizzate;
 - h) il prestatore di servizi collabora con l'autorità competente in merito alle attività esternalizzate;

i) la controparte centrale provvede a che il prestatore di servizi rispetti le norme fissate dalla pertinente normativa sulla protezione dei dati che si applicherebbe se il prestatore di servizi fosse stabilito nel SEE. La controparte centrale è responsabile del fatto che tali norme figurino nel contratto tra le parti e che siano osservate.

2. L'autorità competente impone alla controparte centrale di definire e ripartire chiaramente con un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi.
3. Le controparti centrali mettono a disposizione dell'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità dell'esecuzione delle attività esternalizzate agli obblighi del presente regolamento.

Capo 2

Norme sulla condotta negli affari

Articolo 34

Disposizioni generali

1. Quando fornisce servizi ai membri compensatori e, se del caso, ai loro clienti, la controparte centrale agisce in modo corretto, franco e professionale a tutela degli interessi dei membri compensatori e dei clienti e di una solida gestione dei rischi.
2. Le controparti centrali si dotano di norme trasparenti per la gestione dei reclami.

Articolo 35

Requisiti di partecipazione

1. Le controparti centrali stabiliscono, se pertinente per tipo di prodotto compensato, le categorie di membri compensatori ammissibili e i criteri di ammissione, previo parere del comitato dei rischi a norma dell'articolo 26, paragrafo 3. I criteri sono non discriminatori, trasparenti e oggettivi per garantire un accesso equo e aperto alla controparte centrale e assicurare che i membri compensatori dispongano delle risorse finanziarie e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla controparte centrale. Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto se la loro finalità è controllare il rischio al quale la controparte centrale è esposta.
2. Le controparti centrali assicurano l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 su base continuativa e dispongono di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per la valutazione. Le controparti centrali effettuano, almeno una volta all'anno, un esame completo del rispetto delle disposizioni del presente articolo da parte dei membri compensatori.

3. I membri compensatori che compensano operazioni per conto di clienti dispongono delle risorse finanziarie e della capacità operativa supplementari richieste per esercitare detta attività. Su richiesta, i membri compensatori informano la controparte centrale dei criteri e delle misure da essi adottati per permettere ai clienti l'accesso ai servizi della controparte centrale.
4. Le controparti centrali si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i membri compensatori che non soddisfano più i criteri di cui al paragrafo 1 e assicurare il loro ordinato ritiro.
5. Le controparti centrali possono rifiutare l'accesso a membri compensatori che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 soltanto se motivano la loro decisione per iscritto, sulla base di un'analisi completa dei rischi.
6. Le controparti centrali possono imporre requisiti supplementari specifici a carico dei membri compensatori, ad esempio la partecipazione all'asta delle posizioni di membri compensatori inadempienti. I requisiti supplementari sono proporzionati al rischio creato dal membro compensatore e non limitano la partecipazione ad alcune categorie di membri compensatori.

Articolo 36

Trasparenza

1. Le controparti centrali rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. Pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni dei servizi e delle funzioni prestate, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Consentono ai membri compensatori e, se del caso, ai clienti di questi ultimi, l'accesso separato ai servizi specifici.

Le controparti centrali conteggiano separatamente i costi e i ricavi attinenti alla fornitura di servizi e comunicano tali informazioni alle autorità competenti.

2. Le controparti centrali informano i membri compensatori e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti.
 3. Le controparti centrali rendono pubbliche le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei membri compensatori e, giornalmente, i volumi delle operazioni compensate per ogni categoria di strumenti.
- 3bis. Le controparti centrali rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi, inclusi quelli di cui all'articolo 5.

Articolo 37

Segregazione (...)

1. Le controparti centrali tengono registri e una contabilità che consentono loro, in qualsiasi momento e immediatamente, di **distinguere** nei conti presso la controparte centrale stessa le attività e le posizioni **detenute per conto** di un membro compensatore da quelle **detenute per conto** di ogni altro membro compensatore e dalle proprie attività.
2. Le controparti centrali tengono registri e una contabilità che consentono a ogni membro compensatore di **distinguere** nei conti presso la controparte centrale le attività e le posizioni del membro compensatore stesso da quelle **detenute per conto** dei clienti di quest'ultimo.

[I membri compensatori distinguono nei conti le attività e le posizioni **detenute per conto** dei clienti dalle loro proprie.]

3. Le controparti centrali offrono di tenere registri e una contabilità che consentono ad ogni membro compensatore di distinguere nei conti detenuti dalle controparti centrali le attività e le posizioni detenute per conto di un cliente da quelli detenuti per conto di altri clienti ("segregazione completa").

I membri compensatori offrono ai propri clienti la segregazione completa **nei conti presso le controparti centrali.**

3bis. Le controparti centrali e il membro compensatore rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione forniti.

4. Purché il cliente abbia optato per la segregazione completa ed abbia concluso un contratto di cui all'articolo 45 paragrafo 4ter, si applica l'allegato III, parte 2, punto 6, della direttiva 2006/48/CE.

5. *Soppresso*

5bis. Le controparti centrali hanno una licenza connessa ai margini o ai contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento raccolti mediante contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale purché il ricorso a tali contratti sia previsto nelle modalità operative delle controparti. Le controparti centrali rendono pubblica tale licenza.

6bis. Il requisito di distinguere le attività e posizioni può essere soddisfatto mediante modalità che ne garantiscono la conservazione in conti separati presso le controparti centrali e provvedendo a che le norme delle controparti centrali impediscano l'interconnessione di posizioni conservate in conti diversi e l'esposizione delle attività riguardanti posizioni conservate in un conto a perdite connesse con posizioni conservate in un altro conto.

6ter. Il riferimento alle attività è fatto alle garanzie reali detenute a copertura delle posizioni e comprende il diritto di trasferire attività equivalenti a tali garanzie e/o i proventi della realizzazione delle garanzie reali, ma non comprende i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

6quater Per posizione s'intende qualsiasi posizione conservata nei registri e nella contabilità delle controparti centrali.

Capo 3

Requisiti prudenziali

Articolo 38

Gestione delle esposizioni

Le controparti centrali misurano e valutano, in tempo quasi-reale, la propria liquidità e le proprie esposizioni creditizie nei confronti di ogni membro compensatore e, se del caso, nei confronti di un'altra controparte centrale con la quale hanno concluso un accordo di interoperabilità. Le controparti centrali hanno accesso tempestivamente e su base non discriminatoria alle fonti pertinenti per la fissazione dei prezzi, in modo da poter misurare effettivamente le proprie esposizioni.

Articolo 39

Margini (...)

1. Per limitare le proprie esposizioni creditizie, le controparti centrali impongono, chiamano e riscuotono margini dai propri membri compensatori e, se del caso, dalle controparti centrali con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità. I margini sono sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le controparti centrali ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni. Essi sono sufficienti a coprire le perdite che derivano almeno dal 99 per cento dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato e assicurano che la controparte centrale copra completamente con garanzie reali le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi membri compensatori e, se del caso, nei confronti delle controparti centrali con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera.
2. Per la determinazione dei margini, le controparti centrali adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati e tengono conto dell'intervallo tra le riscossioni dei margini, la liquidità del mercato e la possibilità di variazioni nel corso della durata dell'operazione. (...)

3. Le controparti centrali chiamano e riscuotono i margini, su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite.
4. *soppresso*
5. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare la percentuale e il periodo di tempo appropriati di cui al paragrafo 1, da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in stretta cooperazione con **i membri del SEBC [e dell'EBA]**, progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 40

Fondo di garanzia in caso di inadempimento

1. Al fine di limitare ulteriormente le proprie esposizioni nei confronti dei propri membri compensatori, le controparti centrali costituiscono un fondo di garanzia **prefinanziato** in caso di inadempimento per coprire le perdite superiori alle perdite coperte dai requisiti in materia di margini di cui all'articolo 39, derivanti dall'inadempimento di uno o più membri compensatori, ivi compresa l'apertura di una procedura di insolvenza.

Le controparti centrali fissano un importo minimo per il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento.

2. Le controparti centrali fissano il volume minimo dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i criteri per il calcolo del contributo di ogni membro compensatore. I contributi al fondo di garanzia sono proporzionati alle esposizioni di ogni membro compensatore (...).

2bis. Il fondo di garanzia in caso di inadempimento consente alla controparte centrale, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, almeno di far fronte all'inadempimento del membro compensatore nei confronti del quale ha la più forte esposizione o all'inadempimento del secondo e del terzo membro compensatore nei confronti dei quali ha la più forte esposizione, se la somma delle loro esposizioni è superiore.

Le controparti centrali sviluppano scenari che descrivono condizioni di mercato estreme ma plausibili. Tali scenari includono i periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali le controparti centrali prestano i loro servizi e una serie di futuri scenari potenziali. Essi tengono conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquidità del mercato.

3. Le controparti centrali possono creare molteplici fondi di garanzia in caso di inadempimento per le varie categorie di strumenti che compensano.

3bis. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare l'ambito cui la controparte centrale si riferisce quando definisce condizioni di mercato estreme ma plausibili di cui al paragrafo 2bis, compreso il governo societario, la metodologia e i tipi di condizioni di mercato estreme ma plausibili.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 [regolamento EBA].

L'EBA sviluppa, in stretta cooperazione con l'ESMA e i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 41 Altre risorse finanziarie

1. Le controparti centrali si dotano di risorse finanziarie prefinanziate sufficienti per coprire le perdite potenziali che superano le perdite da coprire mediante i margini di cui all'articolo 39 e il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 40. Le risorse finanziarie prefinanziate possono includere le risorse dedicate delle controparti centrali fino ad un importo proporzionato alle relative attività e rischi. Le risorse finanziarie prefinanziate sono messe gratuitamente a disposizione della controparte centrale e non sono usate per soddisfare i requisiti patrimoniali di cui all'articolo 12.

2. (...) Il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 40 e le altre risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 permettono in qualsiasi momento alle controparti centrali di far fronte all'inadempimento dei due membri compensatori nei confronti dei quali hanno le più forti esposizioni (...) in condizioni di mercato estreme ma plausibili.

3. *soppresso*

4. Le controparti centrali possono esigere dai membri compensatori non inadempienti di fornire fondi aggiuntivi in caso di inadempimento di un altro membro compensatore. I membri compensatori di una controparte centrale hanno un'esposizione limitata nei confronti della controparte centrale.

5. *soppresso*

Articolo 41bis

Controlli relativi al rischio di liquidità

1. Le controparti centrali hanno in ogni momento accesso ad una liquidità adeguata per prestare i propri servizi e svolgere le proprie attività. A tal fine ottengono le linee di credito necessarie o dispositivi analoghi per coprire il loro fabbisogno di liquidità nei casi in cui le risorse finanziarie a loro disposizione non siano immediatamente disponibili. Un membro compensatore, l'impresa madre o l'impresa figlia di quel membro compensatore non possono fornire **insieme** più del 25 per cento delle linee di credito necessarie alla controparte centrale.

Le controparti centrali misurano il loro fabbisogno di liquidità su base giornaliera. Tengono conto del rischio di liquidità derivante dall'inadempimento dei due membri compensatori nei confronti dei quali hanno le più forti esposizioni e anche del fatto che tali membri compensatori, o l'impresa madre o figlia agiscono da agente di regolamento per la controparte centrale o per altri membri compensatori, e del rischio di liquidità derivante dalle relative attività d'investimento di cui all'articolo 44.

2. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare il quadro di gestione del rischio di liquidità delle controparti centrali di cui al paragrafo 1 al quale le controparti centrali devono far fronte.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in stretta cooperazione con **i membri del SEBC [e dell'EBA]**, progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 42

Linee di difesa in caso di inadempimento

1. Le controparti centrali utilizzano i margini costituiti dai membri compensatori inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie.
2. Quando i margini costituiti dal membro compensatore inadempiente sono insufficienti per coprire le perdite della controparte centrale, essa ricorre a tal fine al contributo versato dal membro inadempiente al fondo di garanzia in caso di inadempimento.
3. Le controparti centrali utilizzano i contributi al fondo di garanzia **dei membri compensatori non inadempienti** (...) e le altre risorse finanziarie di cui all'articolo 41, paragrafo 1 soltanto dopo avere esaurito i contributi del membro compensatore inadempiente (...).
- 3bis. Le controparti centrali possono usare risorse proprie dedicate prima di esaurire i **contributi al fondo di garanzia dei membri compensatori non inadempienti** Le controparti centrali non sono autorizzate a utilizzare i margini costituiti dai membri compensatori non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall'inadempimento di un altro membro compensatore.

- 4bis. Se il cliente del membro compensatore si avvale della segregazione completa di cui all'articolo 37, paragrafo 3, le controparti centrali non sono autorizzate a utilizzare i margini del cliente a copertura delle perdite derivanti dall'inadempimento di un altro cliente.

Articolo 43

Requisiti in materia di garanzie reali

1. Le controparti centrali, quando raccogliono i margini e i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, accettano unicamente garanzie reali **altamente liquide** con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni nei confronti dei membri compensatori. Esse applicano al valore delle attività adeguati scarti di garanzia che tengano conto della perdita di valore potenziale nell'intervallo di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il momento in cui si può ragionevolmente ritenere che verranno liquidate. Ai fini della determinazione delle garanzie reali accettabili e dei pertinenti scarti di garanzia, esse tengono conto del rischio di liquidità risultante dall'inadempimento di un partecipante al mercato e del rischio di concentrazione su alcune attività che ne possono derivare.
2. Le controparti centrali sono in grado di dimostrare all'autorità competente che quando accettano come garanzia reale il sottostante del contratto derivato o dello strumento finanziario da cui deriva l'esposizione della controparte centrale, procedono secondo opportunità e sufficiente prudenza.
3. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare il tipo di garanzie reali che possono essere considerate altamente liquide e gli scarti di garanzia di cui al paragrafo 1.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in stretta cooperazione con i membri del SEBC [e dell'EBA], progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 44

Politica di investimento

1. Le controparti centrali investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi. Gli investimenti possono essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

1bis. L'importo del capitale, compreso l'utile non distribuito e le riserve di una controparte centrale, che non viene investito ai sensi del paragrafo 1, non viene preso in considerazione per gli scopi previsti all'articolo 12, paragrafo 2.

2. Gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine di contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento sono depositati, quando disponibili, presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino la protezione totale degli strumenti. In alternativa ci si può avvalere di altri meccanismi altamente sicuri presso istituti finanziari autorizzati.

2bis. La controparte centrale provvede affinché le attività depositate dai membri compensatori secondo il paragrafo 2 siano tenute distinte dalle attività appartenenti alla controparte centrale e da quelle appartenenti all'operatore di un sistema di regolamento titoli, o ad un istituto finanziario autorizzato, attraverso conti intestati diversamente nella contabilità di terzi o attraverso altre misure equivalenti che conseguono lo stesso grado di protezione.

Le controparti centrali possono accedere rapidamente agli strumenti finanziari, se necessario.

3. Le controparti centrali non investono il loro capitale o le somme derivanti dai requisiti imposti dagli articoli 39, 40, 41 o 41bis in propri titoli o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia.

4. Le controparti centrali tengono conto della propria esposizione complessiva al rischio di credito nei confronti di singoli debitori quando prendono decisioni di investimento e assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni debitore rimanga entro limiti di concentrazione accettabili.

5. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari altamente liquidi di cui al paragrafo 1 e i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 4.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in stretta cooperazione con i membri del SEBC e dell'EBA, progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 45

Procedure in caso di inadempimento e portabilità

1. Le controparti centrali dispongono di procedure da seguire nel caso in cui un membro compensatore non rispetti i requisiti di cui all'articolo 35 entro i termini e secondo le procedure stabiliti dalle controparti centrali. Le controparti centrali definiscono le procedure da seguire nel caso in cui l'insolvenza di un membro compensatore non sia stabilita da esse stesse.
2. Le controparti centrali intervengono rapidamente per contenere le perdite e limitare le pressioni sulla liquidità dovute all'inadempimento e assicurano che la liquidazione delle posizioni di un membro compensatore non perturbi le proprie attività e non esponga i membri compensatori non inadempienti a perdite che questi non possono né anticipare né controllare.
3. Le controparti centrali informano immediatamente l'autorità competente. L'autorità competente informa immediatamente **i membri interessati del SEBC** e l'autorità competente per la vigilanza del membro compensatore inadempiente se la controparte centrale ritiene che il membro compensatore non sarà in grado di adempiere le sue obbligazioni future e se la controparte centrale intende dichiararlo inadempiente.

4. Le controparti centrali stabiliscono il carattere esecutivo delle loro procedure in caso di inadempimento. Adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare di disporre dei poteri giuridici necessari per liquidare le posizioni proprietarie del membro compensatore inadempiente e trasferire o liquidare le posizioni dei clienti del membro compensatore inadempiente.

4bis. Se le attività e le posizioni sono conservate nei registri e nella contabilità di una controparte centrale in quanto detenute per conto dei clienti di un membro compensatore inadempiente conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, la controparte centrale si impegna per contratto a trasferire, su richiesta dei clienti, senza il consenso del membro compensatore inadempiente e entro un termine prestabilito, le attività e le posizioni dei clienti ad un altro membro compensatore designato dai clienti stessi. L'altro membro compensatore è tenuto ad accettare le suddette attività e posizioni solo se ha precedentemente concluso con i clienti un rapporto contrattuale in base al quale si è impegnato in questo senso. Se l'accettazione non è ottenuta entro un termine prestabilito per il trasferimento, la controparte centrale può gestire attivamente il rischio e liquidare le posizioni dei clienti del membro compensatore inadempiente.

4ter. Se le attività e le posizioni sono conservate nei registri e nella contabilità di una controparte centrale in quanto detenute per conto del cliente di un membro compensatore inadempiente conformemente all'articolo 37, paragrafo 3 ("segregazione completa"), la controparte si impegna per contratto a trasferire, su richiesta del cliente, senza il consenso del membro compensatore inadempiente ed entro un termine prestabilito a tal fine, le attività e posizioni del cliente ad un altro membro compensatore designato dal cliente stesso. L'altro membro compensatore è tenuto ad accettare le suddette attività e posizioni solo se ha precedentemente concluso con i clienti un rapporto contrattuale in base al quale si è impegnato in questo senso. Se l'accettazione non è ottenuta entro un termine prestabilito per il trasferimento, la controparte centrale può gestire attivamente il rischio e liquidare le posizioni dei clienti del membro compensatore inadempiente.

4quater Le garanzie reali dei clienti distinte conformemente all'articolo 37, paragrafi 2 e 3 sono usate esclusivamente per coprire le loro passività. Se la garanzia reale dei clienti resta disponibile al termine della procedura di gestione dell'inadempimento del membro compensatore, è prontamente restituita ai clienti purché sia al netto delle spese che possono legittimamente essere loro accollate in seguito alla procedura di gestione dell'inadempimento.

Articolo 46

Esame dei modelli, prove di stress e prove a posteriori

1. Le controparti centrali riesaminano regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e le garanzie reali, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. Esse sottopongono frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili ed effettuano prove a posteriori per valutare l'affidabilità del metodo adottato. Le controparti centrali informano l'autorità competente dei risultati delle prove effettuate. Esse ottengono una convalida indipendente e sottopongono all'esame dell'autorità competente ogni modifica significativa ai modelli e ai parametri prima di adottarla. [I modelli e i parametri, compresa ogni modifica significativa, sono oggetto di un parere congiunto del collegio di cui all'articolo 15.]
2. Le controparti centrali verificano regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento e adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i membri compensatori le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento.
3. Le controparti centrali rendono pubbliche le informazioni essenziali sul loro modello di gestione dei rischi e le ipotesi prese in considerazione per effettuare le prove di stress di cui al paragrafo 1.
4. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

- a) il tipo di prove da effettuare per le diverse categorie di strumenti finanziari e di portafogli;
- b) la partecipazione alle prove dei membri compensatori o di altre parti;
- c) la frequenza delle prove;
- d) il periodo di tempo oggetto delle prove;
- e) le informazioni essenziali di cui al paragrafo 3.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in stretta cooperazione con **i membri del SEBC [e dell'EBA]**, progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 47

Regolamento

1. Le controparti centrali utilizzano, se praticabile e disponibile, la moneta della banca centrale per il regolamento delle loro operazioni. Qualora non sia usata la moneta della banca centrale, sono adottate misure per limitare rigorosamente i rischi di credito e di liquidità.
2. Le controparti centrali indicano chiaramente le loro obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se hanno l'obbligazione di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se risarciscono i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna.
3. Quando ha l'obbligazione di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari, una controparte centrale elimina il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento.

Titolo V

Accordi di interoperabilità

Articolo 48

Accordi di interoperabilità

1. Le controparti centrali possono concludere accordi di interoperabilità con altre controparti centrali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui agli articoli 49 e 50.
2. Quando concludono un accordo di interoperabilità con altre controparti centrali per fornire servizi ad una particolare sede **di esecuzione**, le controparti centrali beneficiano di un accesso non discriminatorio ai dati necessari per esercitare le loro funzioni dalla sede **di esecuzione**, a condizione di rispettare i requisiti tecnici e operativi stabiliti da quest'ultima, e verso il sistema di regolamento interessato.
3. La conclusione di accordi di interoperabilità o l'accesso a flussi di dati o ad un sistema di regolamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono rifiutati o soggetti a restrizioni dirette o indirette soltanto per limitare eventuali rischi derivanti dall'accordo o dall'accesso.

Articolo 49

Gestione dei rischi

1. Le controparti centrali che concludono un accordo di interoperabilità:
 - a) attuano politiche, procedure e sistemi adeguati per individuare, sorvegliare e gestire efficacemente i rischi (...) derivanti dall'accordo, in modo da potere adempiere tempestivamente le obbligazioni da esse assunte;
 - b) fissano i diritti e gli obblighi rispettivi, compresa la legge applicabile al loro rapporto;

- c) individuano, sorvegliano e gestiscono efficacemente i rischi di credito e di liquidità in modo che l'inadempimento di un membro compensatore di una controparte centrale non influisca sulle controparti centrali interoperanti;
- d) individuano, sorvegliano e gestiscono potenziali interdipendenze e correlazioni derivanti dall'accordo di interoperabilità che potrebbero incidere sui rischi di credito e di liquidità associati alle concentrazioni di membri compensatori e sulle risorse finanziarie messe in comune.

Ai fini della lettera b), le controparti centrali applicano le stesse regole in materia di momento di immissione degli ordini di trasferimento nei rispettivi sistemi e di momento di irrevocabilità ai sensi della direttiva 98/26/CE, se del caso.

Ai fini della lettera c), le condizioni dell'accordo precisano la procedura da seguire per la gestione delle conseguenze dell'inadempimento di una delle controparti centrali firmatarie dell'accordo di interoperabilità.

Ai fini della lettera d), le controparti centrali esercitano un controllo rigoroso sul **reimpiego** delle garanzie reali dei membri compensatori nel quadro dell'accordo, se autorizzato dalle loro autorità competenti. L'accordo precisa il modo in cui questi rischi sono stati presi in considerazione tenendo conto della necessità di garantire una copertura sufficiente e limitare il contagio.

2. Quando i modelli di gestione dei rischi utilizzati dalle controparti centrali a copertura delle esposizioni nei confronti dei membri compensatori o delle reciproche esposizioni sono diversi, le controparti centrali individuano le differenze, valutano i rischi che possono risultarne e prendono misure, comprese risorse finanziarie supplementari, che ne limitino l'impatto sull'accordo di interoperabilità, nonché le potenziali conseguenze in termini di rischio di contagio, e assicurano che le differenze non influiscano sulla capacità di ogni controparte centrale di gestire le conseguenze dell'inadempimento di un membro compensatore.

Gli eventuali costi associati ai paragrafi 1 e 2 sono sostenuti dalle controparti centrali che chiedono l'interoperabilità o l'accesso.

Articolo 49bis

Predisposizione di margini fra le controparti centrali

1. Le controparti centrali distinguono nei conti le attività e le posizioni detenute per conto delle controparti centrali con le quali hanno concluso un accordo di interoperabilità.
2. Se la controparte centrale che conclude un accordo di interoperabilità con un'altra controparte centrale predispose solo i margini iniziali per quella controparte centrale in base ad un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, la controparte centrale beneficiaria non ha diritto di usare i margini predisposti dall'altra controparte centrale.
3. Le garanzie reali ricevute sotto forma di strumenti finanziari sono segregate in conti presso gli operatori di sistemi di regolamento titoli previsti dalla direttiva 98/26/CE.
4. Le **attività di cui** ai paragrafi 1 e 2 sono disponibili per la controparte centrale beneficiaria solo in caso di inadempimento della controparte centrale che ha fornito la garanzia reale nell'ambito di un accordo di interoperabilità.
5. In caso di inadempimento della controparte centrale che ha ricevuto le garanzie reali nell'ambito di un accordo di interoperabilità, le garanzie segregate a norma dei paragrafi 1, e 2 sono prontamente restituite alla controparte centrale che le aveva fornite.

Articolo 50

Approvazione degli accordi di interoperabilità

1. Gli accordi di interoperabilità sono soggetti all'approvazione preliminare delle autorità competenti delle controparti centrali interessate. Si applica la procedura di cui all'articolo 13.
2. Le autorità competenti approvano l'accordo di interoperabilità soltanto se sono rispettati i requisiti di cui agli articoli 49 e 49bis, se le condizioni tecniche per la compensazione delle operazioni ai sensi dell'accordo consentono un funzionamento regolare e ordinato dei mercati finanziari e se l'accordo non pregiudica l'efficacia della vigilanza.

3. Prima di prendere una decisione, l'autorità competente che valuta se sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 2, trasmette per iscritto le sue considerazioni sui rischi alle altre autorità competenti, **ai membri del SEBC interessati** e alle controparti centrali interessate. Informa altresì l'ESMA. Se necessario, l'ESMA agevola la mediazione tra le autorità competenti esercitando le sue competenze in materia di risoluzione delle controversie, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].
4. Entro il 30 giugno 2012 l'ESMA emana orientamenti o formula raccomandazioni per favorire valutazioni uniformi, efficienti ed efficaci degli accordi di interoperabilità, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA elabora i progetti degli orientamenti o delle raccomandazioni in stretta collaborazione con **i membri del SEBC**.

Titolo VI **(Registrazione e vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni)**

Capo I

Condizioni e procedure di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

Articolo 51

Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

1. Ai fini dell'articolo 6 i repertori di dati sulle negoziazioni si registrano presso l'ESMA.
2. Per essere registrato, un repertorio di dati sulle negoziazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell'Unione e soddisfare i requisiti di cui al titolo VII.
3. La registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni è valida in tutto il territorio dell'Unione.
4. Un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato soddisfa in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione iniziale. I repertori di dati sulle negoziazioni informano immediatamente l'ESMA di ogni modifica importante delle condizioni di registrazione.

Articolo 52

Domanda di registrazione

1. I repertori di dati sulle negoziazioni presentano domanda di registrazione all'ESMA.
2. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA verifica se la domanda è completa.

Se la domanda è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della domanda, l'ESMA ne invia notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni.

3. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione all'ESMA di cui al paragrafo 1.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

4. Per assicurare l'applicazione uniforme del paragrafo 1, alla Commissione sono conferiti i poteri di adottare norme di esecuzione per specificare il formato della domanda di registrazione all'ESMA.

I progetti di norme **tecniche** di attuazione di cui al primo comma sono adottate conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme entro il 30 giugno 2012.

Articolo 53

Esame della domanda

1. Entro quaranta giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 52, paragrafo 2, terzo comma, l'ESMA esamina la domanda di registrazione, verificando se il repertorio di dati sulle negoziazioni rispetta i requisiti di cui agli articoli da 64 a 67 e adotta una decisione di registrazione o di rifiuto accompagnata da una motivazione circostanziata.
2. La decisione presa dall'ESMA conformemente al paragrafo 1 ha efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dalla data dell'adozione.

Articolo 54

Notifica della decisione

1. L'ESMA notifica la decisione di registrare, di rifiutare la registrazione o di revocare la registrazione al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata.
2. L'ESMA comunica ogni decisione di cui al paragrafo 1 alla Commissione.
3. L'ESMA pubblica nel suo sito internet l'elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati conformemente al presente regolamento. L'elenco è aggiornato entro 5 giorni lavorativi dall'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 54bis

Revoca della registrazione

1. **Fatto salvo l'articolo 55bis**, l'ESMA revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni in uno dei seguenti casi:
 - a) la controparte centrale non ha utilizzato la registrazione entro 12 mesi, rinuncia espressamente alla registrazione o non ha prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;
 - b) il repertorio di dati sulle negoziazioni ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
 - c) il repertorio di dati sulle negoziazioni non soddisfa più le condizioni di registrazione.
2. Se l'autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle negoziazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere all'ESMA di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione **del repertorio in questione**. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato, l'ESMA fornisce una motivazione circostanziata.

3. Ai fini del presente capo, e se lo Stato membro interessato non informa l'ESMA altrimenti, l'autorità competente è quella designata a norma dell'articolo 18.

Articolo 54ter

Commissioni di vigilanza

- 1. L'ESMA impone ai repertori di dati sulle negoziazioni il pagamento di commissioni in conformità al presente regolamento e al regolamento relativo alle commissioni di cui al paragrafo 2. Dette commissioni coprono integralmente le spese dell'ESMA connesse alla registrazione e vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni.**
- 2. La Commissione adotta un regolamento relativo alle commissioni. Il regolamento stabilisce segnatamente il tipo di commissioni e gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.**
- 3. L'importo delle commissioni a carico di un repertorio di dati sulle negoziazioni copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall'ESMA per le sue operazioni di registrazione e vigilanza ed è proporzionato al fatturato del repertorio in causa.**
- 4. La Commissione adotta il regolamento relativo alle commissioni di cui al paragrafo 1 tramite un atto delegato.**

Articolo 55 Ammende (soppresso)

Articolo 56 Penalità di mora (soppresso)

Articolo 57 Colloqui con le persone interessate (soppresso)

Articolo 58 Disposizioni comuni alle ammende e alle penalità di mora (soppresso)

Articolo 59 Controllo della Corte di giustizia (soppresso)

Articolo 60 Revoca della registrazione (soppresso)

Articolo 61 Vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni (soppresso)

Articolo 55bis

Misure di vigilanza dell'ESMA

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, se conformemente all'articolo 56quinquies, paragrafo 5 constata che un repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso una violazione figurante nell'allegato I, prende una o più decisioni seguenti:

- a) revoca la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni;
- b) chiede al repertorio di dati sulle negoziazioni di porre fine alla violazione e infligge ammende;
- c) emana comunicazioni pubbliche.

2. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

- a) la durata e la frequenza della violazione;
- b) se la violazione abbia evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell'impresa;
- c) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile all'avvenuta violazione;
- d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza.

3. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA notifica senza indebito ritardo le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 al repertorio di dati sulle negoziazioni interessato, alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione.

Le pubblica altresì sul proprio sito internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui le decisioni sono state adottate.

Articolo 55 ter

Ammende

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, se conformemente all'articolo 56quinquies, paragrafo 5 constata che un repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso una violazione figurante nell'allegato I, adotta una decisione volta a imporre un'ammenda di cui al paragrafo 2.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da un repertorio di dati sulle negoziazioni se l'ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che il repertorio di dati sulle negoziazioni o i suoi alti dirigenti hanno agito deliberatamente per commettere tale violazione.

2. L'importo di base delle ammende di cui al paragrafo 1 si situa tra le soglie seguenti:

- per le violazioni di cui all'allegato I, sezione I, punti a) e b), sezione II punti c), d), e), f), g), i) e sezione III, punti a) e b), le ammende si collocano tra EUR 5000 e EUR 10000.

- per le violazioni di cui all'allegato I, sezione I, punti c), d), e), f), g), h) i), sezione II punti a), b), h), le ammende si collocano tra EUR 2500 e EUR 5000.

Per decidere se l'importo base delle ammende debba collocarsi al livello più basso, intermedio o più alto delle soglie indicate nel primo comma, l'ESMA tiene conto del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato nell'esercizio precedente. L'importo base si colloca al livello più basso per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è inferiore a [1] milione di EUR, al livello medio per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è compreso tra [1] e [5] milioni di EUR ed al livello più alto per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è superiore a [5] milioni di EUR.

3. Gli importi base di cui al paragrafo 2 sono adeguati, se necessario, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all'allegato II.

Il coefficiente aggravante pertinente è applicato singolarmente all'importo base. Se si applica più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo base.

Il coefficiente attenuante pertinente è applicato singolarmente all'importo base. Se si applica più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all'importo base.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, l'importo dell'ammenda non supera il 20% del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato nell'esercizio precedente, e ove il repertorio di dati sulle negoziazioni abbia tratto, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario dalla violazione commessa, l'importo dell'ammenda è almeno pari all'importo del beneficio.

Se l'azione o omissione di un repertorio di dati sulle negoziazioni costituisce più di una violazione di cui all'allegato I, si applica solo l'ammenda maggiore calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3 e relativa ad una di queste violazioni.

Articolo 55quater

Penalità di mora

- 1. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA impone, mediante decisione, penalità di mora volte ad obbligare:**
 - a) il repertorio di dati sulle negoziazioni a porre termine ad una violazione conformemente a una decisione presa in applicazione dell'articolo 55bis, paragrafo 1, lettera b);**
 - b) la persona di cui all'articolo 57bis, paragrafo 1 a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 57ter;**
 - c) la persona di cui all'articolo 57bis, paragrafo 1 a sottoporsi a indagine e, in particolare, a fornire documenti, dati, procedure completi o altro materiale richiesto e a completare e rettificare altre informazioni fornite nell'ambito di un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 57ter;**
 - d) la persona di cui all'articolo 57bis, paragrafo 1 a sottoporsi ad un'ispezione in loco ordinata da una decisione presa ai sensi dell'articolo 57quater.**
- 2. Le penalità di mora sono effettive e proporzionate. L'importo è applicato per ogni giorno di ritardo.**
- 3. In deroga al paragrafo 2, l'importo delle penalità di mora è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la penalità di mora.**
- 4. Le penalità di mora possono essere imposte per un periodo che non superi sei mesi dalla notifica della decisione dell'ESMA. Dopo sei mesi l'ESMA esamina le misure di cui all'articolo 55 bis, paragrafo 1, lettera a).**

Articolo 56bis

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle ammende e penalità di mora

- 1. L'ESMA comunica al pubblico eventuali ammende e penalità di mora imposte ai sensi degli articoli 55ter e 55quater, a meno che tale divulgazione non comprometta gravemente i mercati finanziari o non danneggi in modo sproporzionato le parti in causa.**
- 2. Le ammende e le penalità di mora inflitte ai sensi degli articoli 55ter e 55quater sono di natura amministrativa.**
- 3. Le ammende e le penalità di mora inflitte ai sensi degli articoli 55ter e 55quater costituiscono titolo esecutivo.**

L'applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone l' ESMA e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'applicazione richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'applicazione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia il controllo della regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato.

- 4. Gli importi delle ammende e delle penalità di mora sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.**

Articolo 56ter

Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'ESMA ha imposto un'ammenda o una penalità di mora. Può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora irrogata.

Articolo 56quater

Audizione delle persone interessate prima di imporre misure di vigilanza, ammende e/o penalità di mora

1. Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dall'articolo 55 bis, paragrafo 1, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA dà modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui l'ESMA si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate hanno avuto modo di esprimersi.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tali circostanze il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, dà modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista.

2. Prima di adottare una decisione d'imporre un'ammenda e/o una penalità di mora come previsto agli articoli 55ter e 55quater, paragrafo 1, lettere da a) a d), il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA dà modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui l'ESMA si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto modo di esprimersi.

- 3. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo dell'ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate, tra cui i documenti interni preparatori dell'ESMA.**

Articolo 56quinquies

Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre ammende

- 1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, l'ESMA constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato I, nomina all'interno dell'ESMA un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario non è, né è stato, coinvolto nel processo diretto o indiretto di vigilanza o registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza.**
- 2. Il funzionario incaricato indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini e invia al consiglio delle autorità di vigilanza un fascicolo completo sui risultati ottenuti.**

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 57bis e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 57ter e 57quater. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell'articolo 56sexies.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall'ESMA nelle attività di vigilanza.

3. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo al consiglio delle autorità di vigilanza, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone oggetto delle indagini stesse di manifestare il proprio punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto modo di esprimersi.

Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

4. Il funzionario incaricato delle indagini, quando trasmette il fascicolo al consiglio delle autorità di vigilanza, ne informa le persone oggetto delle indagini stesse, che hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti preparatori interni dell'ESMA.

5. In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e, su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all'articolo 56quater, paragrafi 1 e 2 , il consiglio delle autorità di vigilanza decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato I, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 55bis e impone un'ammenda conformemente all'articolo 55ter.

6. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio.

7. La Commissione adotta ulteriori norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre ammende o penalità di mora, comprese le disposizioni su diritti della difesa, disposizioni temporanee e raccolta di ammende o penalità di mora e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni.

Tali norme sono adottate mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE.

8 L'ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'ESMA evita d'imporre ammende o penalità di mora laddove una sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

Articolo 57bis

Richiesta di informazioni

1. Con semplice richiesta, o tramite decisione, l'ESMA può imporre ai repertori di dati sulle negoziazioni, e a terzi collegati, nonché a terzi cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative, di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento
2. Nell'inviare una semplice richiesta d'informazioni di cui al paragrafo 1, l'ESMA:
 - a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
 - b) dichiara la finalità della richiesta;
 - c) specifica le informazioni richieste;
 - d) stabilisce un termine entro il quale devono pervenirle;

- e) informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che se lo fa, le informazioni che fornisce devono essere esatte e non fuorvianti;
- f) indica l'ammenda di cui all'articolo 55ter in combinato disposto con l'allegato I, sezione IV, punto a) laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti.

3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'ESMA:

- a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
- b) dichiara la finalità della richiesta;
- c) specifica le informazioni richieste;
- d) stabilisce un termine entro il quale devono pervenirle;
- e) indica le penalità di mora previste all'articolo 61bis laddove le informazioni fornite siano inesatte [fuorvianti];
- f) indica l'ammenda di cui all'articolo 55ter in combinato disposto con l'allegato I, sezione IV, punto a) laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano incomplete, inesatte o fuorvianti. e
- g) indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione dei ricorsi dell'ESMA e di ottenere la revisione dalla Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. .../2010 (regolamento ESMA).

- 4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste a nome delle persone interessate. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.**
- 5. L'ESMA trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova la persona di cui al paragrafo 1 interessata dalla richiesta.**

Articolo 57ter

Indagini generali

- 1. Per adempiere alle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo a persone di cui all'articolo 57 bis, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall'ESMA sono abilitati a:**
- a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;**
 - b) ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;**
 - c) convocare qualsiasi persona e chiederle spiegazioni scritte e orali su fatti o documenti relativi all'argomento e ai fini dell'indagine e registrarne le risposte;**
 - d) organizzare colloqui per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine.**

- 2. I funzionari e altre persone autorizzate dall'ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine. L'autorizzazione indica inoltre le penalità di mora previste all'articolo 61bis qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali o le risposte a quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 57bis, paragrafo 1 non siano stati forniti o siano incompleti, e le ammende di cui all'articolo 55ter in combinato disposto con l'allegato I, sezione IV, punto b) qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 57bis, paragrafo 1 siano inesatte o fuorvianti.**
- 3. Le persone di cui all'articolo 57bis, paragrafo 1 sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le penalità di mora previste all'articolo 55quater, i ricorsi giuridici disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. .../2010 [regolamento ESMA] e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.**
- 4. L'ESMA informa con debito anticipo l'autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l'indagine, dello svolgimento della stessa e dell'identità delle persone autorizzate. I funzionari dell'autorità competente interessata, su richiesta dell'ESMA, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.**

Articolo 57quater

Ispezioni in loco

1. Per adempiere alle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni nei locali, terreni e mezzi di trasporto delle persone giuridiche di cui all'articolo 57bis, paragrafo 1. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia, l'ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso.
2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere ai locali, terreni e mezzi di trasporto delle persone giuridiche soggette all'indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall'ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 57ter, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri e registri aziendali per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.
3. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le penalità di mora previste all'articolo 55quater, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'indagine. Prima degli accertamenti, e in tempo utile, l'ESMA avvisa dell'ispezione l'autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta.
4. Le persone di cui all'articolo 57bis, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini in loco avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, ne fissa la data d'inizio e indica le penalità di mora previste all'articolo 55quater, i ricorsi giuridici disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. .../2010 [regolamento ESMA] e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'ESMA adotta tali decisioni dopo aver consultato l'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione.

- 5. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione, o le persone da essa autorizzate o incaricate, prestano attivamente assistenza, su domanda dell'ESMA, ai funzionari e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.**
- 6. L'ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere a suo nome dei compiti d'indagine specifici e delle ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all'articolo 57ter, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell'ESMA, definiti al presente articolo e all'articolo 57ter, paragrafo 1.**
- 7. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall'ESMA constatino che una persona si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.**
- 8. Se la legislazione nazionale richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per consentire l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 7, si provvede a chiederla. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.**

9. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 8, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Al fine di controllare la proporzionalità delle misure, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi che la portano a sospettare una violazione del regolamento, oltre che sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può contestare la necessità dell'ispezione né chiedere che le siano fornite informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può esaminare la legittimità della decisione dell'ESMA, secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. XX/2010 [regolamento ESMA].

Articolo 57quinquies

Delega dei compiti dall'ESMA alle autorità competenti

1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall'ESMA ai sensi del regolamento UE n. 1095/2010 [regolamento ESMA], articolo 8. Tali compiti specifici possono includere in particolare il potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 57bis e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell'articolo 57ter e dell'articolo 57quater, paragrafo 6.

2. Prima di delegare compiti l'ESMA consulta l'autorità competente interessata. La consultazione riguarda:

a) la portata del compito da delegare;

b) i tempi di esecuzione, e

c) la trasmissione delle informazioni necessarie dalla e all'ESMA.

3. Conformemente al regolamento relativo alle commissioni che la Commissione ha adottato a norma dell'articolo 54ter, paragrafo 2, l'ESMA rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nell' eseguire i compiti che le sono stati delegati.

4. L'ESMA riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.

La delega dei compiti non modifica la responsabilità dell'ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l'attività delegata. Le competenze di vigilanza ai sensi del presente regolamento, tra cui le decisioni di registrazione, le valutazioni finali e le decisioni sul seguito da dare per quanto riguarda le infrazioni non sono delegabili.

Articolo 61

Vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni

1. L'ESMA sorveglia l'applicazione degli articoli da 64 a 67.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 51 a 60 e degli articoli 62 e 63, l'ESMA ha i seguenti poteri:
 - (a) accedere a tutti i documenti, in qualsiasi forma, e di riceverne o farne copia;
 - b) richiedere informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;
 - c) condurre sopralluoghi (...);
 - d) richiedere la documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati.

Articolo 61quinquies

Modifica degli allegati

Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari la Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento UE n. 1095/2010 [regolamento ESMA], misure di modifica degli allegati, ad esclusione dell'allegato I.

Capo 2

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 62

Accordi internazionali

La Commissione presenta, se necessario, proposte al Consiglio per la negoziazione di accordi internazionali con uno o più paesi terzi sull'accesso reciproco ai contratti derivati registrati in repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in tali paesi terzi, nonché sullo scambio di informazioni riguardanti detti contratti, se dette informazioni sono necessarie all'esercizio delle funzioni assegnate alle autorità competenti ai sensi del presente regolamento.

Se nessun repertorio di dati sulle negoziazioni è stabilito nella giurisdizione di un paese terzo e, per l'esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti interessate di questo paese intendono accedere alle informazioni contenute nei repertori di dati stabiliti nell'Unione, lo stesso paese chiede alla [Commissione] la negoziazione di un accordo internazionale per l'accesso alle informazioni su contratti derivati registrate nei repertori di dati stabiliti nell'Unione.

Articolo 63

Equivalenza e riconoscimento

1. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in un paese terzo possono proporre servizi e attività a soggetti stabiliti nell'Unione ai fini dell'articolo 6 soltanto se riconosciuti dall'ESMA.
2. L'ESMA riconosce i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in paesi terzi che hanno chiesto il riconoscimento ai sensi del paragrafo 2bis se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il repertorio di dati sulle negoziazioni è autorizzato nel paese terzo e vi è soggetto a vigilanza effettiva;
 - b) la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 3;

- c) l'Unione ha concluso un accordo internazionale con il paese terzo ai sensi dell'articolo 62;
- d) sono stati conclusi accordi di cooperazione conformemente al paragrafo 4 per assicurare che le autorità dell'Unione dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie.

2bis. IL repertorio di dati di cui al paragrafo 1 presenta domanda all'ESMA.

Il repertorio di dati richiedente fornisce all'ESMA tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riconoscimento. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA accerta che sia completa. Se la domanda è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

Entro [180 giorni lavorativi] dalla presentazione della domanda completa, l'ESMA informa per iscritto il repertorio di dati richiedente se l'autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

3. La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 69, paragrafo 2, con la quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati nel paese terzo soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e che i repertori di dati sono soggetti nel paese terzo su base continuativa ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione applicabili immediatamente in conformità della procedura di cui all'articolo 69, paragrafo 3.

4. L'ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti a quelle risultanti dal presente regolamento conformemente al paragrafo 3. Questi accordi assicurano che le autorità dell'Unione dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. Detti accordi precisano almeno:
- a) il meccanismo di scambio delle informazioni tra l'ESMA, ogni altra autorità dell'Unione che eserciti responsabilità ai sensi del presente regolamento e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, in caso, anche per quanto riguarda le ispezioni in loco;
 - b) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

Titolo VII Requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni

Articolo 64 Requisiti generali

1. I repertori di dati sulle negoziazioni si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide che impediscano la diffusione di informazioni riservate.
- 1bis. I repertori di dati mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi al proprio interno, compresi i dirigenti, il personale o le persone a essi direttamente o indirettamente legate da un rapporto di controllo o da stretti legami.
2. I repertori di dati sulle negoziazioni adottano le politiche e le procedure necessarie per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti.
3. I repertori di dati sulle negoziazioni mantengono e gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e il funzionamento regolare della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività. Essi utilizzano risorse, procedure e sistemi adeguati e proporzionati.
- 3bis. Gli eventuali servizi accessori offerti da un repertorio di dati, per esempio ma non esclusivamente, conferma della negoziazione, confronto delle negoziazioni (trade matching), amministrazione degli eventi creditizi, servizio di riconciliazione o di compressione del portafoglio, sono separati operativamente dalla funzione del repertorio che consiste nel raccogliere e conservare in modo centralizzato le registrazioni sui derivati.

4. L'alta dirigenza e i membri del consiglio del repertorio di dati sulle negoziazioni possiedono l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del repertorio di dati.
5. I repertori di dati sulle negoziazioni dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso da parte di fornitori e imprese di servizi terzi soggetti all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6. Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto nella misura in cui il loro scopo è controllare il rischio al quale sono esposti i dati conservati dal repertorio di dati sulle negoziazioni.
6. I repertori di dati sulle negoziazioni rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi forniti ai sensi del presente regolamento. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni dei servizi e delle funzioni prestate, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici. I prezzi e le commissioni praticati dal repertorio di dati sulle negoziazioni sono basati sui costi.

Articolo 65

Affidabilità operativa

1. I repertori di dati sulle negoziazioni individuano le fonti di rischio operativo e le riducono sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati. Detti sistemi sono affidabili e sicuri e sono dotati di capacità adeguate per trattare le informazioni ricevute.
2. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento delle obbligazioni assunte. Il piano prevede almeno l'istituzione di dispositivi di backup.

Articolo 66

Salvaguardia e registrazione

1. I repertori di dati sulle negoziazioni assicurano la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 6.
 - 1 bis. I repertori di dati sulle negoziazioni possono utilizzare i dati che pervengono loro a norma del presente regolamento per fini commerciali unicamente se il soggetto che li fornisce esprime in merito un consenso.
 2. I repertori di dati sulle negoziazioni registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 6 e le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati. Essi utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate.
 3. I repertori di dati sulle negoziazioni calcolano le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell'articolo 6.
 4. I repertori di dati sulle negoziazioni permettono alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle tempestivamente.
 5. I repertori di dati sulle negoziazioni adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi (...).
- (...)

Articolo 67

Trasparenza e disponibilità dei dati

1. Per i contratti loro segnalati, i repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano periodicamente posizioni aggregate per categoria di derivati.
- 1bis. I reperti di dati sulle negoziazioni raccolgono e **conservano** i dati ed assicurano che le autorità competenti di cui al paragrafo 2 abbiano accesso immediato e diretto alle informazioni relative ai contratti derivati di cui necessitano per assolvere alle responsabilità e ai mandati rispettivi.

2. I repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti:

a) l'ESMA;

(abis) il CERS;

b) le autorità competenti per la vigilanza delle imprese soggette all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6;

(c) l'autorità competente per la vigilanza delle controparti centrali che accedono ai repertori di dati sulle negoziazioni;

(d) i **membri** interessati del SEBC;

(dbisbis) le autorità competenti degli strumenti finanziari e dei mercati dell'UE;

(dbis) le autorità competenti e dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale con l'Unione di cui all'articolo 62.

(...)

3. L'ESMA condivide le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni con le altre autorità competenti e dell'UE.

4. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare la frequenza e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 67bis

Procedure di comunicazione

1. Al fine di promuovere il trattamento interamente automatizzato nell'ambito dell'intero flusso delle operazioni, i repertori di dati sulle negoziazioni integrano nelle rispettive procedure di comunicazione con i partecipanti e le infrastrutture del mercato con cui si interfacciano, le norme e le procedure di comunicazione **accettate internazionalmente in materia di messaggistica e dati di riferimento al fine di agevolare una compensazione e un regolamento efficienti.**

Titolo VIIbis

Requisiti comuni sul segreto professionale e lo scambio

di informazioni

delle autorità

Articolo 67ter

Segreto professionale

1. Sono tenute al segreto professionale tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 18 e per le autorità di cui all'articolo 67, paragrafo 2, l'ESMA o i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall'ESMA.

Le informazioni riservate che ricevono nell'esercizio delle loro funzioni non possono in alcun modo essere divulgate ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare le singole controparti centrali, i repertori di dati sulle negoziazioni o ogni altro soggetto, salvo nei casi rilevanti per il diritto penale o per altre disposizioni del presente regolamento.

2. Qualora una controparte centrale o un repertorio di dati sulle negoziazioni sia stato dichiarato fallito o venga assoggettato a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi possono essere divulgate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti.

3. Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, le autorità competenti, l'ESMA, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l'esercizio di tali funzioni o entrambi. Qualora l'ESMA, l'autorità competente o un'altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l'autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi.

4. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Tuttavia, le predette condizioni non impediscono all'ESMA, alle autorità competenti e ai **membri** interessati **del SEBC** di scambiarsi o di trasmettere informazioni riservate, nel rispetto del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM"), ai gestori di fondi di investimento alternativi, agli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati, ai gestori di mercati o altro, con l'accordo dell'autorità competente o di altra autorità, organismo o persona fisica o giuridica che ha comunicato le informazioni.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non impediscono alle autorità competenti di scambiare o trasmettere, in conformità della legislazione nazionale, informazioni riservate che non siano pervenute da un'autorità competente di un altro Stato membro.

Articolo 67quater

Scambio di informazioni

1. L'ESMA, le autorità **competenti** e le altre autorità interessate si comunicano immediatamente le informazioni richieste ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.
2. Le autorità competenti, le altre autorità interessate, l'ESMA e gli altri organismi e persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento se ne servono solo nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Le autorità competenti trasmettono **ai membri interessati** del SEBC le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 68

Relazioni e riesame

0. **Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, in cooperazione con l'ESMA, redige una prima relazione su elementi specifici concernenti l'attuazione del presente regolamento. In particolare la Commissione:**

in cooperazione con l'ESMA valuta l'evoluzione delle politiche delle controparti centrali sui requisiti delle garanzie reali e la relativa adeguatezza alle attività e profili di rischio specifici dei loro utenti.

1. Entro il 31 dicembre **2015** la Commissione riesamina e redige una relazione generale sul presente regolamento. La presenta, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio. **In particolare la Commissione:**

valuta, in cooperazione con i membri del SEBC, l'esigenza di eventuali misure per facilitare l'accesso delle controparti centrali agli strumenti di liquidità della banca centrale [compresa l'opportunità di esigere che una controparte centrale sia soggetta a taluni requisiti di autorizzazione a norma della direttiva 2006/48/CE, tenendo altresì conto dei risultati derivanti dalle attività in atto tra banche centrali a livello dell'UE e internazionale].

Entro la stessa data, la Commissione valuta, in coordinamento con l'ESMA e le autorità settoriali interessate, l'importanza sistemica delle operazioni in derivati (...) di imprese non finanziarie.

2. L'ESMA presenta alla Commissione relazioni

- a) sull'applicazione dell'obbligo di compensazione previsto al titolo II **prestando attenzione all'impatto che comporta la mancanza di tale obbligo per i contratti derivati stipulati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;**
- b) **sull'applicazione della procedura di individuazione di cui all'articolo 4bis [e valuta l'esigenza di eventuali misure per promuovere la compensazione mediante controparte centrale per le categorie di derivati che dovrebbero essere assoggettate all'obbligo di compensazione previsto dall'articolo 3, ma per il quale nessuna controparte centrale ha ancora ricevuto autorizzazione];**
- c) sull'estensione del campo di applicazione degli accordi di interoperabilità previsti al titolo V a operazioni in categorie di strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario.

Le relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

3. La Commissione redige, in cooperazione con gli Stati membri e con l'ESMA, previo parere del [CERS], una relazione annuale in cui valuta i rischi sistemici e le implicazioni possibili sul piano dei costi degli accordi di interoperabilità.

La relazione ha ad oggetto almeno il numero e la complessità degli accordi e l'adeguatezza dei sistemi e dei modelli di gestione dei rischi. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il [CERS] fornisce alla Commissione la sua valutazione delle eventuali implicazioni di rischio sistemico degli accordi di interoperabilità.

- 4. L'ESMA presenta annualmente alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sanzioni imposte, comprendente misure di vigilanza, ammende e penalità di mora.**
- 5 Entro il 31 dicembre [2013] l'ESA opera una stima delle esigenze di personale e altre risorse derivanti dall'assunzione dei compiti e delle prerogative prevista dal presente regolamento e sottopone una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.**

Articolo 69

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito con decisione 2001/528/CE della Commissione²¹. **Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**
2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 **del regolamento (UE) n. 182/2011.**
3. **Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.**

²¹ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

Articolo 70

Modifica della direttiva 98/26/CE

All'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Quando l'operatore di un sistema ha fornito una garanzia all'operatore di un altro sistema in relazione ad un sistema interoperabile, i diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia in relazione alla garanzia fornita non sono pregiudicati da procedure di insolvenza avviate nei confronti dell'operatore del sistema che ha ricevuto le garanzie."

Articolo 71

Disposizioni transitorie

[0.0 L'obbligo di compensazione non si applica ai soggetti di cui all'articolo 2, paragrafi 23 e 24 del presente regolamento per un periodo di [tre anni] dall'entrata in vigore del regolamento stesso. I contratti conclusi dai suddetti soggetti in tale periodo, che sarebbero altrimenti assoggettati all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3, sono assoggettati ai requisiti di cui all'articolo 8.]

Una controparte centrale autorizzata nello Stato membro di stabilimento a prestare servizi di compensazione secondo la legislazione di tale Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, o una controparte centrale stabilita in un paese terzo che è stata autorizzata a prestare servizi di compensazione in uno Stato membro secondo la legislazione dello Stato membro stesso (...) prima della data di entrata in vigore del presente regolamento chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 10 o il riconoscimento di cui all'articolo 23 previsto nel presente regolamento entro [2 anni dall'entrata in vigore].

1.0. Una controparte centrale autorizzata nello Stato membro di stabilimento a prestare servizi di compensazione secondo la legislazione di tale Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, o una controparte centrale stabilita in un paese terzo che è stata autorizzata a prestare servizi di compensazione in uno Stato membro secondo la legislazione dello Stato membro stesso (...) prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e che ha chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 o il riconoscimento ai sensi dell'articolo 23, conformemente al paragrafo 1 è inclusa nel registro pubblico di cui all'articolo 4ter fino alla decisione di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione o del riconoscimento ai sensi del presente regolamento.

Fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento di una controparte centrale ai sensi del presente regolamento continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali di vigilanza, e l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento o riconoscimento continua a vigilare su detta controparte.

1.1 L'autorità competente che ha autorizzato una controparte centrale a compensare una determinata categoria di derivati conformemente alla legislazione di detto Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento notifica l'autorizzazione all'ESMA entro 1 mese dall'entrata in vigore delle norme tecniche di esecuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1quater.

Quando una controparte centrale stabilita in un paese terzo è stata riconosciuta da un'autorità competente dell'Unione, conformemente alla legislazione di detto Stato membro, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento l'autorità competente stessa lo notifica all'ESMA entro 1 mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

1.2 Le norme nazionali rispettive di autorizzazione e riconoscimento delle controparti centrali continuano ad applicarsi, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, alle controparti centrali che hanno chiesto di essere autorizzate nei rispettivi Stati membri di stabilimento a prestare servizi di compensazione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e alle controparti centrali stabilite in paesi terzi che hanno chiesto il riconoscimento per poter prestare servizi di compensazione in uno Stato membro.

Una controparte centrale autorizzata nello Stato membro di stabilimento a prestare servizi di compensazione secondo la legislazione di tale Stato membro dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, o una controparte centrale stabilita in un paese terzo che ha ottenuto il riconoscimento per poter prestare servizi di compensazione in uno Stato membro secondo la legislazione dello Stato membro stesso (...) dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 10 o il riconoscimento di cui all'articolo 23 previsto nel presente regolamento entro [2 anni dall'entrata in vigore] ed è inclusa nel registro pubblico di cui all'articolo 4ter fino alla decisione di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione o del riconoscimento ai sensi del presente regolamento

1.3. Quando una controparte centrale ha chiesto di essere autorizzata nello Stato membro di stabilimento a prestare servizi di compensazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e l'autorità competente di tale Stato membro l'ha autorizzata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente alla legislazione dello Stato membro stesso, l'autorità competente in questione notifica l'autorizzazione all'ESMA entro 1 mese dall'autorizzazione stessa o, se posteriore, entro 1 mese dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di esecuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1quater.

Quando una controparte centrale stabilita in un paese terzo ha chiesto il riconoscimento per poter prestare servizi di compensazione in uno Stato membro, e l'autorità competente di detto Stato membro le ha concesso il riconoscimento consentendole di prestare servizi di compensazione conformemente alla legislazione dello Stato membro stesso dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorità competente in questione notifica il riconoscimento all'ESMA entro 1 mese dal riconoscimento stesso.

1bis. I repertori di dati sulle negoziazioni che sono stati autorizzati o registrati nei rispettivi Stati membri di stabilimento per raccogliere e conservare le registrazioni sui derivati, conformemente alla legislazione di detti Stati membri, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, o i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in un paese terzo a cui è concesso di raccogliere e conservare le registrazioni sui derivati, conformemente alla legislazione di detti Stati membri (...) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, chiedono la registrazione ai sensi dell'articolo 51 o il riconoscimento ai sensi dell'articolo 63 entro [due] anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6 si applica [sei mesi] dopo la data di approvazione, da parte della Commissione, delle norme tecniche di esecuzione di cui all'articolo 6, paragrafi 4 e 5, anche in ordine ai contratti derivati stipulati prima di tale data (...).

2bis. In deroga all'articolo 67, paragrafo 2, lettera dbis), in assenza di un accordo internazionale tra un paese terzo e l'Unione di cui all'articolo 62 i repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione delle autorità competenti di tale paese terzo fino a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I repertori di dati sulle negoziazioni che sono stati autorizzati o registrati nei rispettivi Stati membri di stabilimento per raccogliere e conservare le registrazioni sui derivati, conformemente alla legislazione nazionale di detti Stati membri, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, o i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in un paese terzo a cui è concesso di raccogliere e conservare le registrazioni sui derivati, conformemente alla legislazione di detti Stati membri (...) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che hanno chiesto la registrazione ai sensi dell'articolo 51 o il riconoscimento ai sensi dell'articolo 63 possono essere usati per soddisfare i requisiti di segnalazione di cui all'articolo 6 fino all'adozione della decisione di registrazione o di riconoscimento dei repertori stessi.

Fino alla decisione di autorizzazione o di riconoscimento di un repertorio di dati sulle negoziazioni continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali di vigilanza, e l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento o riconoscimento continua a vigilare su detto repertorio.

4. Le norme nazionali rispettive di autorizzazione, registrazione e riconoscimento continuano ad applicarsi, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ai repertori di dati sulle negoziazioni che hanno chiesto di essere autorizzati o registrati nei rispettivi Stati membri di stabilimento per raccogliere e conservare le registrazioni sui derivati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, o ai repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nei paesi terzi che hanno chiesto il riconoscimento per poter raccogliere e conservare le registrazioni sui derivati in uno Stato membro (...) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5. I repertori di dati sulle negoziazioni che sono stati autorizzati o registrati nei rispettivi Stati membri di stabilimento per raccogliere e conservare le registrazioni sui derivati, conformemente alla legislazione di detti Stati membri, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, o i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in un paese terzo che hanno ottenuto il riconoscimento per poter raccogliere e conservare le registrazioni sui derivati, conformemente alla legislazione di detti Stati membri (...) dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, chiedono la registrazione ai sensi dell'articolo 51 o il riconoscimento ai sensi dell'articolo 63 entro [due] anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e possono essere usati per soddisfare i requisiti di segnalazione di cui all'articolo 6 fino all'adozione della decisione di registrazione o di riconoscimento dei repertori stessi ai sensi del presente regolamento.

Articolo 72

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...],

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO I

Elenco delle violazioni

Ai sensi degli articoli 55bis, paragrafo 1 e 55ter, paragrafo 1 possono essere inflitte ammende ai repertori di dati sulle negoziazioni nei casi seguenti:

I. Violazioni connesse ai requisiti organizzativi o ai conflitti di interesse:

- a) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 2 allorché non provvedono ad adottare le politiche e le procedure sufficienti per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti;
- b) i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in paesi terzi violano l'articolo 63, paragrafo 1 allorché propongono servizi e attività a soggetti stabiliti nell'Unione ai fini dell'articolo 6 senza essere stati riconosciuti dall'ESMA conformemente all'articolo 63, paragrafi 2 e 2bis;
- c) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 1 allorché non provvedono a dotarsi di solidi dispositivi di governo societario rispondenti ai requisiti dell'articolo stesso in materia di struttura organizzativa, con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide che impediscano la diffusione di informazioni riservate;
- d) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 1bis allorché non provvedono a dotarsi di disposizioni organizzative e amministrative scritte per identificare e gestire eventuali conflitti di interesse al proprio interno, compresi i dirigenti, il personale o le persone a essi direttamente o indirettamente legate da un rapporto di controllo o da stretti legami;

- e) **i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 3 allorché non provvedono a mantenere e gestire una struttura organizzativa adeguata che assicuri continuità e regolarità nella prestazione dei servizi e nell'esercizio delle attività;**

- f) **i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 3bis allorché non separano operativamente l'offerta di eventuali servizi accessori di cui all'articolo 2, paragrafo 23 dalla funzione del repertorio che consiste nel raccogliere e conservare in modo centralizzato le registrazioni sui derivati OTC;**

- g) **i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 4 allorché non assicurano che l'alta dirigenza e i membri del consiglio possiedano la reputazione e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente dei repertori stessi;**

- h) **i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 5 allorché non dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso da parte di fornitori e imprese di servizi terzi soggetti all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6;**

- i) **i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 6 allorché non provvedono a rendere pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi forniti ai sensi del presente regolamento.**

II. Violazioni connesse ai requisiti organizzativi

- a) **i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 65, paragrafo 1 allorché non provvedono a individuare le fonti di rischio operativo e a ridurle sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati;**

- b) **i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 65, paragrafo 2 allorché non provvedono a stabilire, attuare e mantenere una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di disastro;**

- c) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 66, paragrafo 1 allorché non assicurano la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 6;
- d) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 66, paragrafo 1bis allorché non assicurano che i dati pervenuti a norma del presente regolamento siano usati per fini commerciali solo se il soggetto che li fornisce vi ha acconsentito;
- e) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 66, paragrafo 1ter allorché non assicurano la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni diffuse fornendo servizi accessori;
- f) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 66, paragrafo 2 allorché non provvedono a registrare immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 6 e a conservarle per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati;
- g) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 66, paragrafo 3 allorché non provvedono a calcolare le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell'articolo 6;
- h) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 66, paragrafo 4 allorché non assicurano che si permetta alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle tempestivamente;
- i) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 66, paragrafo 5 allorché non provvedono ad adottare tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi.

III. Violazioni connesse alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni

- a) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 67, paragrafo 1 allorché non assicurano che tutte le autorità competenti abbiano accesso diretto e immediato a tutte le informazioni relative ai contratti derivati OTC di cui necessitano per assolvere alle responsabilità e ai mandati rispettivi, né assicurano per i contratti loro segnalati la pubblicazione periodica delle posizioni aggregate per categoria di derivati;
- b) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 67, paragrafo 2 allorché non provvedono a mettere le informazioni necessarie a disposizione dei soggetti elencati nell'articolo stesso.

IV. Violazioni connesse agli ostacoli alle attività di vigilanza

- a) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 57bis, paragrafo 1, allorché forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta d'informazioni ai sensi dell'articolo 57bis, paragrafo 2, o in risposta a una decisione di richiesta d'informazioni ai sensi dell'articolo 57bis, paragrafo 3;
- b) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 57ter, paragrafo 1, lettera d) allorché forniscono risposte inesatte o fuorvianti in risposta a quesiti sottoposti ai sensi dell'articolo 57ter, paragrafo 1, lettera d);
- c) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 55bis allorché non si conformano a tempo debito alle misure di vigilanza adottate dall'ESMA.

ALLEGATO II

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 55ter, paragrafo 3 del presente regolamento.

I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi base di cui all'articolo 55ter, paragrafo 2 del presente regolamento, in funzione di ciascuna delle circostanze aggravanti o attenuanti seguenti:

I. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

- a) violazione ripetuta: 1,1 per ogni ripetizione;
- b) violazione commessa per oltre sei mesi: 1,5;
- (c) la violazione ha evidenziato debolezze sistemiche nell'organizzazione del repertorio di dati sulle negoziazioni, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno: 2,2;
- (d) la violazione ha avuto un impatto negativo sulla qualità dei dati conservati dal repertorio: 1,5;
- (e) violazione commessa intenzionalmente: 2;
- (f) non è stato preso alcun provvedimento all'accertata violazione: 1,7;
- (g) l'alta dirigenza del repertorio di dati sulla negoziazione non ha cooperato con l'ESMA nello svolgimento delle indagini: 1,5.

II. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti

- a) la violazione è stata commessa per meno di 10 giorni lavorativi: 0,9;**
- b) l'alta dirigenza del repertorio di dati sulle negoziazioni può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire la violazione: 0,7;**
- (c) il repertorio di dati sulle negoziazioni ha riferito velocemente, con efficacia e completezza la violazione all'ESMA: 0,4;**
- (d) il repertorio di dati sulle negoziazioni ha spontaneamente adottato misure per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro: 0,6.**
-